CXCI. SEDUTA

GIOVEDÌ 7 APRILE 1949

Presidenza del Presidente BONOMI

INDI

del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

INDICE

Commissione speciale (Nomina) . . . . *Pag.* 6906

Congedi 6905

Disegni di legge:

(Rinvio all'esame dell'Assemblea) 6906

(Ritiro) 6906

Disegno di legge: «**Modificazioni al decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, portante disposizioni per le imposte straordinarie sul patrimonio**» (**100**) (Seguito della discussione):

VANONI, *Ministro delle finanze* 6914, 6934, 6939, 6944
RICCI Federico 6920, 6932, 6940, 6945
PERSICO 6921
GAVA, *relatore* 6923, 6925, 6926, 6928, 6929, 6932, 6939, 6943, 6945
LODATO 6924
MEDICI 6925, 6926, 6927
FORTUNATI 6925, 6927, 6928, 6933, 6937, 6941, 6944
MARTINI 6927
LONGONI 6930
ZOLI 6931, 6936
TERRACINI 6936
LUCIFERO 6936
ROSATI 6942

Interrogazioni:

(Annunzio) 6946

(Svolgimento):

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 6906, 6907, 6908
SALOMONE 6907
ROMANO Antonio . . . . . *Pag.* 6908, 6909
MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti* 6909, 6911
FILIPPINI 6910
TERRACINI 6911
VACCARO 6911
BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 6912
GASPAROTTO 6912
MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 6913, 6914
RICCI Federico 6913

Relazione (Presentazione) 6906

Sull'ordine dei lavori:

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste* . 6946
SPEZZANO 6946

La seduta è aperta alle ore 16.

MERLIN ANGELINA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Lazzaro per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo si intende accordato.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Senatore Buizza ha presentato, a nome della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), la relazione sul disegno di legge: « Autorizzazione straordinaria di spesa di lire 1.500 milioni per sussidi integrativi di esercizio ai pubblici servizi di trasporto in concessione » (150-B), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Questa relazione sarà stampata e distribuita. Il relativo disegno di legge verrà quanto prima posto all'ordine del giorno.

Ritiro di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Bertini ha dichiarato, con lettera in data di ieri, di ritirare il disegno di legge: « Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, recante disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione » (60).

Rinvio di disegno di legge all'esame dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, più di un quinto dei componenti la 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo), ha chiesto che il disegno di legge, d'iniziativa del senatore Caso: « Istituzione di un Consorzio per la valorizzazione industriale e turistico-alberghiera della provincia di Caserta » (319) venga discusso e votato in Assemblea.

Se non si fanno osservazioni, il disegno di legge verrà posto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Nomina di Commissione speciale.

PRESIDENTE. Comunico al Senato di aver chiamato a far parte della Commissione speciale per lo studio del disegno di legge concernente l'ordinamento e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, i seguenti senatori: Barbareschi, Bitossi, Boccassi, Canaletti Gaudenti, Carrara, D'Aragona, De Luzemberger, Falck, Giardina, Giua, Gonzales, Grava, Lucifero, Lussu, Marconcini, Menotti, Morandi, Paratore, Parri, Proli, Reale Vito, Rubinacci e Tosatti.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è quella del senatore Barontini al Ministro della difesa. Per accordi tra interrogante e Ministro l'interrogazione è rinviata.

Segue l'interrogazione del senatore Salomone al Ministro dei lavori pubblici: « per conoscere le ragioni per le quali non furono eseguite tempestivamente le opere di consolidamento nell'abitato di Nardodipace (Catanzaro), e se saranno adottati i necessari urgenti provvedimenti per evitare maggiori irreparabili danni alla popolazione di quell'abbandonato comune ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Camangi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, per rispondere a questa interrogazione.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'abitato di Nardodipace, costituito di circa 300 casette, sorge su una formazione granitica in disgregazione come pure lo sono le altre colline che costituiscono il territorio di quel comune.

A ponente dell'abitato e precisamente in corrispondenza del vallone Cervello (che degrada verso il fiume Allaro) si è formata una frana che interessa una parte delle case, frana dovuta alla degradazione in sabbione del granito ed anche alla sua caolinizzazione.

Il lato di levante del paese non desta invece, almeno per ora, preoccupazioni per la sua stabilità.

Già vari anni or sono lo Stato costruì, un po' a monte del paese, due caseggiati a tre piani per le famiglie rimaste senza tetto in seguito al crollo di diverse case, verificatosi per i danni provocati dalle alluvioni.

In questi ultimi tre mesi le condizioni della frana (specie a causa delle continue pioggie e della neve), si sono andate aggravando per cui varie abitazioni sono state abbandonate perchè in pericolo, e, infatti, il 13 febbraio u. s. due di esse sono crollate, fortunatamente senza provocare vittime.

L'abitato di Nardodipace non è compreso fra quelli che, a mente dell'articolo 41 della legge 25 giugno 1906, n. 255, possono essere consolidati a cura e spese dello Stato. Per cui il primo provvedimento da adottare è quello di provocare tale inclusione ed assicuro l'onorevole interrogante che all'istruttoria della relativa pratica sarà dato il più sollecito corso, per una pronta e favorevole definizione.

Dopodichè, come opere di prima urgenza, dovrà essere provveduto alla costruzione di un paio di muri in pietrame e malta per il contenimento delle materie di disgregazione, nel terrazzamento (mediante muri a secco o meglio ancora con gabbionate) della sovrastante costa, in opere in verde ed in qualche sistemazione secondaria.

Studiato l'effetto di tali lavori, per stabilire la loro efficacia o meno per il contenimento della frana, si potrà decidere se procedere ad una sistemazione definitiva della zona oppure allo spostamento dell'abitato.

In questa ultima ipotesi è stata anche prescelta la località più adatta, denominata « Ciano » che sarebbe bene accetta alla popolazione e che è costituita da un ampio pianoro alla quota di circa 1000 metri formato da terreno redditizio agli effetti agricoli. A non grande distanza vi è pure una sorgente d'acqua che potrebbe essere utilizzata per il nuovo centro.

Intanto, è stata già disposta la compilazione del progetto per la costruzione di venti alloggi per le famiglie che hanno dovuto abbandonare le abitazioni pericolanti.

Alla relativa spesa, di circa lire 30.000.000, si prevede di poter far fronte utilizzando le economie che saranno realizzate con i ribassi d'asta ottenuti negli appalti delle opere già finanziate coi fondi E.R.P. assegnati alla regione calabrese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Salomone per dichiarare se è soddisfatto.

SALOMONE. Io sono grato alla sollecita opera con la quale il Ministro dei lavori pubblici è intervenuto a favore di quelle popolazioni. Prendo atto delle informazioni che mi ha dato ora l'onorevole Sottosegretario di Stato e confido che il Ministro provvederà ulteriormente alla sistemazione di quel piccolo paese montano il quale si rivolge fiducioso al Governo per i necessari provvedimenti sia per l'urgente costruzione degli alloggi per le famiglie che non hanno più un tetto, sia per la sistemazione definitiva della zona, efficacemente consolidata, oppure allo spostamento dell'abitato nella località più adatta e gradita dalla popolazione.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'interrogazione del senatore Romano Antonio al Ministro dei lavori pubblici: « per sapere se sia a conoscenza dei gravi danni causati da una frana all'abitato del comune di Valguarnera ed in maniera più grave ai quartieri Spirito Santo, Sant'Anna e Via Manzoni ove sono rimaste lesionate numerose case nonchè le chiese di S. Antonio e di S. Anna; e per sapere altresì i provvedimenti che si intendono adottare ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Camangi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, per rispondere a questa interrogazione.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In dipendenza del movimento franoso che minaccia l'abitato di Valguarnera, il Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, in data 2 marzo 1948, trasmise a questo Ministero, per l'approvazione, la proposta per l'inclusione dell'abitato predetto fra quelli da consolidare a spese e cura dello Stato.

Tale proposta, sottoposta all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici, fu restituita all'Istituto predetto perchè fosse integrata e completata secondo i suggerimenti contenuti nel voto di quel consesso, il quale espresse inoltre il parere che fosse necessario l'esame della località da parte di un geologo, per lo studio del movimento franoso.

La visita da parte del detto geologo fu effettuata, ma in seguito ad alcuni dati forniti dal Distretto minerario di Caltanissetta circa le lavorazioni minerarie che si svolgono nella zona di Valguarnera, risultò l'opportunità di

effettuare un secondo sopraluogo, con la partecipazione di un tecnico del Distretto minerario stesso.

In seguito a che il detto Ufficio ha ora rimesso la relazione geologica sul movimento franoso in parola, che è stata inviata al Provveditorato delle opere pubbliche di Palermo, affinchè adempia con ogni sollecitudine a quanto prescritto dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e si possa dar quindi ulteriore corso al provvedimento di inclusione dell'abitato in parola tra quelli da consolidare.

Frattanto, nel Comune suddetto, è stata autorizzata la costruzione di 15 alloggi per il ricovero delle famiglie costrette ad abbandonare le abitazioni colpite.

La spesa di tali lavori è finanziata dal Governo regionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Romano Antonio per dichiarare se è soddisfatto.

ROMANO ANTONIO. Onorevole Sottosegretario, è esatto quanto ella ha dichiarato, però non è esatto che questa procedura abbia solamente la vita di un mese, perchè la pratica risale al 1947: i primi movimenti franosi ebbero infatti luogo nel 1947 ed appunto nel 1947 circa 35 famiglie della cittadina di Valguarnera furono costrette a sloggiare, dato che le loro case erano rimaste lesionate ed il comune dovette procurare loro un alloggio. Effettivamente fu mandato un geologo il quale, in verità, non accertò nulla e si riservò di dare un giudizio. Si pensò che questa frana dipendesse dal sottosuolo perchè vi sono in quella località numerose miniere di zolfo e pertanto furono sospesi i lavori della miniera ed in particolar modo della miniera Marcenò. Cosicchè ai danni della frana si aggiungono quelli della chiusura della miniera. Queste famiglie vanno ad aggiungersi a numerose altre le cui case furono colpite dall'offesa bellica perchè Valguarnera è un comune di diciottomila abitanti che è stato danneggiatissimo dai bombardamenti durante la guerra, tanto è vero che il sindaco ha fatto richiesta a mezzo del Genio civile di Enna perchè il comune di Valguarnera fosse compreso fra quelli favoriti dal decreto legge 10 aprile 1947, numero 261.

Ad ogni modo la popolazione del comune di Valguarnera fa affidamento nella benevolenza del Governo ed il Governo si dovrà rendere conto di questa situazione penosa: case lesionate e pericolanti e perfino due chiese danneggiate.

TONELLO. Le chiese poi!

ROMANO ANTONIO. Questa situazione è talmente penosa che giorni fa mi è stato inviato un telegramma da parte dei dirigenti dei diversi partiti politici, ivi compreso quello dell'onorevole Tonello. A questa segnalazione telegrafica sono seguite comunicazioni del sindaco, perchè venisse erogato un sussidio che ponesse il comune in condizione d'andare incontro ai bisogni delle famiglie rimaste senza tetto, perchè si provvedesse al pagamento delle pigioni e alla costruzione di case per dare alloggio a tutte le famiglie dissestate. È stato anche richiesto che il comune di Valguarnera sia compreso tra i comuni previsti dall'articolo 49 del decreto citato. In questa maniera la cittadina di Valguarnera potrà essere soddisfatta dell'opera del Governo.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'interrogazione del senatore Romano Antonio al Ministro dei lavori pubblici « per sapere se sia a conoscenza delle condizioni di disagio in cui si trova la popolazione scolastica di Barrafranca ove quindici insegnanti si alternano in sole cinque aule antigieniche ed in pessime condizioni ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Camangi, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, per rispondere a questa interrogazione.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. A questa seconda interrogazione dell'onorevole Romano io potrei, grazie a Dio, rispondere come mi dicono che si risponda al Parlamento inglese, cioè con un monosillabo e in questo caso dovrei dire: sì. Il Ministero è a conoscenza; perchè ella soltanto questo chiede di sapere: se il Ministero sia a conoscenza delle condizioni di disagio in cui si trova la popolazione scolastica di Barrafranca. Io rispondo all'onorevole Romano che siamo a conoscenza delle condizioni in cui versa la scuola di Barrafranca. E a questo punto non avrei altro da aggiungere avendo esaurito completamente la risposta. Volendo

andare *ultra petita* posso indovinare che l'onorevole Romano Antonio ha probabilmente omesso la solita frase sacramentale « e come intenda provvedere ». Su questo io debbo dire che a provvedere è competente ed obbligato il Comune il quale dovrà provvedere esso stesso, ed anzi posso dire qualcosa di più; potrà cioè far riferimento, per il momento, alle attuali leggi vigenti in materia di edilizia scolastica per quanto attiene al concorso dello Stato. Se vorrà invece aspirare a realizzare un maggior concorso, dovrà attendere che la legge, attualmente all'esame del Parlamento, per le opere degli enti locali, possa entrare in vigore e riferirsi a quella per adempiere a ciò che è, ripeto, un preciso obbligo del Comune.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Romano Antonio per dichiarare se è soddisfatto.

ROMANO ANTONIO. Onorevole Sottosegretario io ritengo che ella non sia andata *ultra petita* perchè quando io domando al Ministro se sia a conoscenza delle condizioni in cui si trova la popolazione scolastica di Barrafranca, con sole cinque aule in un edificio mezzo diroccato, è implicito che desidero sapere quali provvedimenti si intendano prendere per questa situazione penosa. Quindi lei non è andato *ultra petita*. Ma io prevedevo risposta simile a quella che mi fu data in occasione di identica interrogazione riguardante il comune di Santo Stefano di Camastra. Ho voluto consultare la « Gazzetta Ufficiale » e attraverso la numerosa, complessa, disordinata legislazione in materia ho trovato un decreto del 1931, nel numero 120 della « Gazzetta Ufficiale » del 1931, che prevede la possibilità dell'intervento del Ministero dei lavori pubblici in questi casi, appunto, per la costruzione degli edifici scolastici.

Desidero far presente che non si combatte l'analfabetismo con i cavilli giuridici; esso si deve combattere con l'azione e col cuore, in modo che i fanciulli non siano costretti ad andare per le strade ma abbiano le aule scolastiche per poter apprendere.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'interrogazione dei senatori Macrelli e Filippini al Ministro dei trasporti: « per sapere quando saranno iniziati i lavori per le comunicazioni tra Rimini e San Marino. Gli interroganti fanno presente che in un primo tempo avevano chiesto il ripristino della ferrovia, in più punti distrutta dalla guerra, giustificato non solo da ragioni di carattere morale, ma anche da precisi impegni dello Stato italiano verso la Repubblica di San Marino, e che alla loro istanza si erano associati numerosi senatori e deputati. Senonchè il Ministro fece intendere che, per motivi di ordine tecnico, era da preferirsi alla ferrovia la costruzione di una filovia, altrettanto utile per il servizio dei viaggiatori e delle merci, più economica e più moderna. Ma a tutt'oggi, nonostante le maggiori insistenze e le promesse ricevute, il problema è rimasto inevaso ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mattarella, Sottosegretario di Stato per i trasporti, per rispondere a questa interrogazione.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Ferma restando la questione relativa all'obbligo o meno da parte del Governo italiano di ricostruire la ferrovia Rimini-San Marino distrutta dalla guerra e di provvedere ad altro mezzo di trasporto idoneo alle effettive necessità del traffico, questione questa non ancora definita, debbo confermare che, in relazione al punto di vista manifestato dal Ministro dei trasporti in occasione della discussione al Senato sul bilancio di questo Ministero, e dato che il ripristino della ferrovia, a parte la rilevante spesa occorrente, è risultato, come ho avuto già a dichiarare in risposta ad altre interrogazioni, antieconomico a causa della passività di esercizio aggirantesi sui quindici milioni annui, si è fatta esaminare la possibilità di impiantare una filovia.

Da un primo esame è risultato che per l'impianto filoviario, compreso il materiale rotabile, occorrerebbe una spesa di 300 milioni da cui sarebbe da dedurre il ricupero conseguibile dagli impianti dismessi.

È anche da considerare che l'impianto della filovia richiede l'esecuzione di lavori per migliorare le condizioni planimetriche ed altimetriche delle strade sul tronco in territorio della Repubblica di San Marino e la costruzione di un piazzale al capolinea a monte; la-

vori questi che, in ogni caso, dovrebbero far carico alla Repubblica di San Marino.

Comunque si attende che venga ultimato il progetto della detta filovia per poter formulare le necessarie conclusioni tecniche, che verranno sottoposte all'esame degli altri Ministeri interessati per le definitive decisioni che lo Stato italiano riterrà di poter adottare in proposito.

Frattanto le comunicazioni sono assicurate, per quanto riguarda il trasporto dei viaggiatori, da autoservizi di linea e per quanto riguarda il trasporto merci, dalla libera e fattiva iniziativa degli autotrasportatori della Repubblica italiana e della Repubblica di San Marino.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole interrogante per dichiarare se è soddisfatto.

FILIPPINI. Io ringrazio, anche a nome del collega Macrelli, l'onorevole Sottosegretario per i trasporti per la risposta che ci ha dato cortesemente su questo problema.

Però, circa le assicurazioni e, più particolarmente, sul modo come verranno eseguiti i lavori di comunicazione tra Rimini e San Marino, credo di dovermi dichiarare solo parzialmente soddisfatto, e credo che questa dichiarazione io debba fare anche a nome di tanti deputati e tanti senatori senza distinzione di parte e di regioni diverse che, in un'epoca ormai remota — sette od otto mesi fa, mi pare — avevano firmato una petizione al Governo affinchè fosse provveduto al ripristino della ferrovia tra Rimini e San Marino. Tra i senatori firmatari, ricordo Cingolani, Tartufoli, Lucifero, Conti, Giua, Cappellini e D'Aragona.

Ora, francamente, queste dichiarazioni del Sottosegretario di Stato, rimandano l'inizio dei lavori che noi abbiamo domandato urgentemente. Avevamo anche chiesto che fosse ripristinata la ferrovia. Poi si disse che invece della ferrovia dovrà essere costruita solo una filovia. Ebbene noi alla fine ci eravamo inchinati di fronte alle particolari competenze del Ministro dei trasporti, che ci assicurava che questo sistema di comunicazione sarebbe stato più agile, più moderno, più efficace, sia per il trasporto dei viaggiatori che delle merci. Ma ormai mi sembra che sia tempo di provvedere a questo urgente bisogno che riguarda non solo la Repubblica di San Marino, ma in fondo tutta quanta la zona che fa capo a Rimini. Abbiamo detto che nell'opera di ricostruzione si deve tener conto soprattutto dello sviluppo del turismo. Ebbene, chi non sa che chi scende a Rimini, che è la perla dell'Adriatico, inevitabilmente sale poi anche a San Marino, a questo sasso dalle tre punte che è la propaggine ultima dell'Appennino lanciata verso il mare? È come chi scende nella città di Pesaro che inevitabilmente va anche ad Urbino per visitarvi la grandiosa e meravigliosa mole del palazzo ducale. La nostra zona è interessante per panorami magnifici ed anche, soprattutto, per ricordi storici tanto da far sì che il forestiero, o vicino o lontano, sia e debba essere incoraggiato a visitare questi nostri luoghi.

Questa è una ragione, ma c'è anche un'altra ragione di sentimento. Vedo che in definitiva tutti i senatori concordano su questo punto. Noi abbiamo avuto sempre una particolare ammirazione per il piccolo Stato che emerge dal fondo del Medio Evo, che in origine è stato una specie di Signoria di popolo, forse una corporazione di arti e mestieri, magari, direi, una cooperativa di lavoratori, di scalpellini, di muratori, ma che ha potuto stringere in sè tanto il potere economico quanto quello politico e costituire così quello Stato che, non offendendo nessuno, e giovandosi anche del sito particolarmente impervio, ha potuto mantenere nei secoli quella che Giosuè Carducci ha chiamato « la sua libertà perpetua ». E oltre a considerazioni di questo genere, mi pare che vi sia anche, onorevole Sottosegretario di Stato, una ragione di carattere morale e giuridico insieme, perchè è la verità che lo Stato italiano, il quale ha provveduto in altra epoca alla costruzione della ferrovia tra Rimini e San Marino si è impegnato anche alla manutenzione di essa. Ora, onorevole Sottosegretario di Stato, la piccola nostra vicina Repubblica di San Marino ha avuto danni ingenti durante la guerra, ha sofferto veramente nelle persone e nelle cose. Io mi auguro che anche gli alleati vadano incontro al piccolo Stato e risarciscano i danni che sono

stati provocati da loro. Intanto, per quel che riguarda questo mezzo di comunicazione, questa ferrovia o filovia, che voi vogliate, tra Rimini e San Marino, esso costituisce, anche dal punto di vista giuridico, un impegno per lo Stato italiano, perchè questi lavori, questa ricostruzione sia fatta. Oltre tutto, oltre gli obblighi morali e giuridici cui accennavo, la piccola Repubblica, me lo ricorda l'amico Macrelli, è stata sempre particolarmente ospitale, ed è stata rifugio di Giuseppe Garibaldi durante la leggendaria fuga da Roma, e durante l'ultima guerra ha dato ospitalità e rifugio ad una infinità di cittadini italiani. Mi sembra che raccogliendo insieme tutte queste ragioni, a cui io ho accennato brevemente, si possa e si debba concludere che questi lavori finalmente debbono essere eseguiti, che queste aspirazioni debbano essere soddisfatte; il giorno che andremo a San Marino (vi andremo di persona, e quelli che non vi andranno saranno presenti nello spirito), ad inaugurare questo mezzo di comunicazione; ebbene, io penso, che quella sarà una giornata di festa operosa e pacifica, penso che in quel giorno noi potremo tornare a suggellare la simpatica amicizia tra l'antica piccola Repubblica gentile e la nuova grande Repubblica italiana. *(Vivi applausi).*

TERRACINI. Invito il Governo a presentare e la maggioranza a ratificare il Trattato con la Repubblica di San Marino, che viene lasciato sui banchi per fare un ostruzionismo contro quel Governo, perchè non è democristiano, ma è formato da comunisti e socialisti. *(Rumori e commenti).*

Il Trattato con l'America lo avete ratificato subito, ma i 60 milioni alla Repubblica di San Marino li rifiutate, come tirchi ed avari. (*Rumori*).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno una interrogazione del senatore Buffoni, al Ministro dei trasporti.

Non essendo presente l'interrogante, si intende ritirata.

Segue all'ordine del giorno l'interrogazione dell'onorevole Vaccaro, al Ministro dei trasporti, « per conoscere per quali motivi ancora non è stata ripristinata la vettura Cosenza-Roma via Sibari-Metaponto ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mattarella, Sottosegretario di Stato per i trasporti, per rispondere a questa interrogazione.

MATTARELLA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti.* La deficienza di carrozze ferroviarie non ha consentito di soddisfare, per ora, altre analoghe richieste, come non riesce presentemente possibile ripristinare la carrozza in servizio diretto tra Cosenza e Roma, via Sibari-Metaponto, anche perchè i treni 820 e 821, fra Metaponto e Napoli, gli unici collegati con quelli della linea Napoli-Roma, non consentono un ulteriore aumento di peso nè una modifica all'attuale loro composizione. La richiesta potrà essere tenuta presente quando una maggiore disponibilità di materiale da viaggiatori consentirà l'istituzione di altri treni sulla linea Napoli-Metaponto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vaccaro, per dichiarare se è soddisfatto.

VACCARO. Una delle ragioni, se non la unica, che ritarda lo sviluppo economico ed industriale del Mezzogiorno — e della Calabria, in specie — è la deficiente rete di comunicazioni ferroviarie, ed è grave constatare che quelle poche esistenti non si utilizzano in pieno, onde è che sono presso a poco inesistenti. Il ripristino della vettura diretta Cosenza-Sibari-Metaponto, è una necessità assoluta per i viaggiatori della provincia di Cosenza: molti di essi preferiscono di non intraprendere il viaggio per Napoli e Roma per non viaggiare sulla linea della morte; la Cosenza-Paola è ormai così tragicamente nota in tutta la Calabria, se non in tutta Italia, per i frequenti disastri che si sono avuti, gettando nel lutto intere famiglie. Ma indipendentemente da tutto ciò, sarebbe opportuno sollecitare il ripristino della vettura diretta Roma-Cosenza e Cosenza-Roma via Metaponto, perchè i viaggiatori verrebbero a distribuirsi nelle due linee, la Ionica e la Tirrenica, con vantaggio per tutti. Ora i viaggiatori dei paesi interni della provincia di Cosenza, per recarsi nel Nord, debbono prima venire a Cosenza e da qui prendere il treno per Roma o per Napoli, impiegando due o tre giorni per recarsi in queste località, ed è cosa veramente strana che mentre da Roma in America si impiegano poche ore, dalla provincia di Cosenza, per re-

carsi a Roma o a Napoli, si impiegano giornate intere, con grave dispendio e notevole fastidio.

In altra occasione parlerò della situazione ferroviaria in Calabria; per ora mi limito ad insistere ed a sollecitare il Ministero dei trasporti di prendere in benevolo esame la richiesta delle popolazioni della provincia di Cosenza per il ripristino della vettura Cosenza-Roma via Sibari-Metaponto.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del senatore Gasparotto, ai Ministri della difesa e degli affari esteri, «sulle recenti profanazioni dei ricordi eretti sul Monte Santo, sul San Gabriele e sul San Marco, a glorificazione degli Italiani caduti per lo loro Patria e per la liberazione di tutte le nazionalità oppresse dal giogo austriaco».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Brusasca, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, per rispondere a questa interrogazione.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Il prefetto di Gorizia il 2 aprile telegrafava al Ministero degli esteri che verso mezzogiorno del 1° aprile, il Monumento-ossario sul Monte Santo, ora in territorio jugoslavo, che era stato eretto a ricordo dei nostri caduti nel primo conflitto mondiale, era stato fatto saltare a mezzo di carica esplosiva. La notizia, non appena conosciuta nella provincia, aveva provocato profonda ed unanime indignazione. Il Ministero degli esteri, rendendosi interprete del sentimento dei combattenti e di tutta la Nazione, ha immediatamente inviato istruzioni al Ministro d'Italia a Belgrado, perchè intervenisse presso quel Governo e gli facesse conoscere la profonda emozione che il fatto aveva causato fra di noi. Non abbiamo ancora ricevuto dal Ministro a Belgrado notizie sulle risposte e sui provvedimenti che saranno presi dal Governo jugoslavo: riteniamo tuttavia di potere affermare che il gesto è stato compiuto da elementi irresponsabili della zona. Ciò non toglie che il fatto rimanga sempre molto doloroso per noi: ma ci lascia sperare che il popolo jugoslavo, e specialmente il suo Governo, che in questi giorni, con la conclusione dell'accordo della pesca, ha dimostrato buona volontà nei nostri confronti, saprà darci le spiegazioni ed i provvedimenti che attendiamo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gasparotto per dichiarare se è soddisfatto.

GASPAROTTO. Prendo atto con soddisfazione della notizia data dall'onorevole Sottosegretario di Stato. Noi viviamo sempre nello spirito del Trattato di Rapallo, che fu patto di conciliazione fra due popoli che si erano trovati in campo opposto durante la lunga guerra. Quindi, ben vengano accordi commerciali con la Jugoslavia! Ma questa notizia pur confortante, non ci esime dal dovere di elevare una pronta e chiara protesta contro atti di profanazione che offendono i nostri più cari ricordi e insultano la memoria dei nostri morti.

Dunque, innanzi tutto, appena dopo la liberazione, fu distrutta l'erma eretta a ricordo degli eroi della 3ª Armata, morti sulla strada di Trieste, alle foci del classico Timavo, in vista dal baluardo dell'Hermada; poi quella sul San Gabriele, la piccola altura martoriata e insanguinata, giorno per giorno, durante l'estate del 1917, dalla fanteria italiana: infine, quella del San Marco e poi ancora il Monte Santo, sul quale la pietà degli Italiani aveva eretto un grandioso monumento. E così tutte le alte e piccole vette, che circondano Gorizia e la stringono, a difesa, come in una cintura, vedono distrutti i ricordi dei morti italiani. Noi non possiamo non protestare contro questi ripetuti e quasi sistematici atti di profanazione che rivelano ferocia ed ignoranza: ferocia, perchè il culto dei morti è stato sempre sacro ai popoli, anche a quelli primitivi; ignoranza, perchè questi atti offendono la storia. È bene che sappiano, i nostri vicini del confine orientale che, se sulle ceneri dell'Impero austro-ungarico è nata dapprima la monarchia tripartita serbo-croata-slovena e di poi la recente Repubblica jugoslava, ciò è dovuto principalmente al sangue degli Italiani.

Il noto manifesto di Ivan Seelic dice che occorsero 800 anni per dare la libertà a quel popolo: ebbene, bastarono 4 anni di guerra italiana, finita colle vittorie del Piave e di Vittorio Veneto, per abbattere l'Impero secolare, dando libertà e dignità di Nazione a 7 stirpi diverse.

Io ricordo anche, e vorrei che lo sapessero i profanatori delle nostre memorie, che quando

il primo assertore dell'Unione serbo-croata, il vecchio Francesco Supilo fu condannato a morte dall'Austria, nel 1915, a guerra già dichiarata, è venuto in Italia a cercarvi ospitalità e conforto, e di qui ha lanciato il grido di guerra contro la dominazione asburgica. Successivamente, anche il continuatore della sua opera, Trumbic, che poi doveva diventare il primo Ministro degli esteri, durante la guerra ha trovato asilo nel nostro Paese, e da qui è partito l'appello del Comitato jugoslavo, fondato da lui e dal Supilo.

Io sono sempre stato un ammiratore del maresciallo Tito, perchè ammiro gli uomini che amano disperatamente il loro Paese, ma a Tito vorrei ricordare che se egli è potuto entrare trionfalmente in Serajevo, lo ha potuto fare perchè l'aviazione italiana, con superba azione di guerra aerea, aveva fatto di quella città il deserto. Quel ricordo, questi ricordi, vanno tenuti presenti. Viviamo sempre, come dissi, nello spirito di Rapallo, ma per poter conservare e far salde le amicizie, bisogna essere leali osservatori della verità e rispettosi delle grandi memorie dei popoli (*Applausi*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del senatore Ricci Federico, al Ministro del tesoro, « premesso che il giornale " Il Globo " del 13 febbraio pubblicò un articolo contro l'Ente approvvigionamento carboni (ente commissionario di diritto pubblico, controllato dai Ministeri dell'industria e del tesoro), ove tra l'altro affermavasi aver tale Ente cagionato all'Erario un *deficit* di sette miliardi per il suo funzionamento e mantenimento; del che essendosi reso conto il Sottosegretario al tesoro, onorevole Malvestiti, ne avrebbe chiesto la soppressione; l'interrogante chiede di sapere: 1° se è vero che il Sottosegretario al tesoro ha fatto le asserzioni e manifestato le intenzioni che il detto giornale gli attribuisce; 2° se sia o no vero che l'Ente carboni non solo non ha avuto *deficit* alcuno, ma nell'esercizio 1947 ha realizzato un avanzo di lire 1.571 milioni (un miliardo e cinquecentosettantuno milioni) nella gestione per conto dello Stato, e di lire 105 milioni nella gestione propria; e quanto all'esercizio 1948, i cui conti ancora non sono chiusi, si possono già annunciare risultati attivi ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Malvestiti, Sottosegretario di Stato per il tesoro, per rispondere a questa interrogazione.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È quasi inutile dire che non potevo autorizzare il giornale « Il Globo » a fare dichiarazioni che io non avevo mai fatto. È molto facile che il giornalista di quel giornale abbia parlato con altri, oppure abbia afferrato a volo qualche frase scambiata tra i membri di una Commissione e ne abbia ricavato tanto da imbastire quel periodo che non risponde affatto, oltre che a quello che io pensavo, alla verità. Al massimo si può dire che il prezzo politico del carbone può essere costato allo Stato 7 miliardi, in questo senso però: che l'E.A.C. ha versato al Tesoro delle somme minori di quelle che avrebbe versate se non ci fosse stato il prezzo politico del carbone fino al 1° gennaio 1948, prezzo politico che ancora vige per le officine da gas. Quanto alla seconda parte dell'interrogazione, io non posso, evidentemente, che confermare le cifre che il senatore Ricci ha già dato. Devo aggiungere che una rettifica in questo senso era stata tempestivamente mandata alla stampa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ricci Federico, per dichiarare se è soddisfatto.

RICCI FEDERICO. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario delle sue dichiarazioni. I fatti si svolsero così. Comparve su « Il Globo » del 13 febbraio un articolo contro il monopolio del carbone estero. Articoli dello stesso genere comparvero su altri giornali come « Il Sole » ed altri ancora che non nomino. È tutta una campagna contro l'Ente approvvigionamento carboni. E questo sarebbe legittimo finchè si agisse in base a verità. È naturale che i privati che reputano di poter fare meglio senza l'E.A.C. cerchino di tutelare e difendere i loro interessi; ma questa campagna può divenire diffamatoria e lesiva degli interessi dell'E.A.C. e dello Stato, allorquando si affermano fatti non veri. Questo è appunto il caso dell'articolo incriminato e poichè questo articolo tendeva a gettare il discredito sull'Ente, discredito che si poteva estendere non soltanto nell'ambiente commerciale italiano, ma anche negli ambienti commerciali esteri, i quali ci riforniscono del carbone, io attirai l'attenzione

del Ministero del tesoro su ciò pregandolo di rettificare immediatamente. Disgraziatamente la rettifica non fu fatta ed è di questo ch'io mi dolgo.

Lo ringrazio nuovamente per avermi liberato di quel dubbio, che cioè, per malinteso o per altro fossero uscite dalla sua bocca le parole che gli sono attribuite. Lo ringrazio; ma il fatto che queste parole furono attribuite a lui, spiega perchè la rettifica non potei farla io. Però insistendo si doveva ottenere la rettifica. Dirò che a un giornale genovese, il quale aveva affermato, senza riferirsi personalmente ad alcun membro del Ministero, ma di sua spontanea fantasia, altre cose non vere, assolutamente grottesche — lasciatemi dire la parola — (perchè affermava che la sola sede di Washington dell'Ente carboni aveva speso in un anno di sole spese generali 90 miliardi), a questo giornale che affermava anche che si poteva comperare il carbone a mille lire meno di quello che lo comperava l'Ente carboni, mandai una lettera di rettifica, mettendo a posto le cifre ed invitandolo, qualora vi fossero offerte di merce a minor prezzo, ad accettarle a nome nostro, perchè l'E.A.C. avrebbe comperato. Il giornale non pubblicò nulla, nè si occupò di comperare, perchè in realtà non esistevano offerte a quel prezzo. Ma io feci qualche cosa di più: ricordai che c'è una legge sulla stampa e mandai una notifica a mezzo di usciere, la quale ottenne il risultato voluto. Perchè il Ministero non ha fatto lo stesso? Perchè ha permesso che durante un mese e mezzo circa l'Ente carboni rimanesse sotto una accusa di tale genere? Capisco che il Ministro, per le sue occupazioni, non ha potuto forse pensare a tutto questo. Ritengo chiusa nei suoi confronti la questione, e gli ripeto qui la frase del Vangelo: *Vade et noli amplus peccare.*

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Ho preso la parola per precisare solo che la rettifica è stata fatta e mandata ai giornali in data 21 marzo, ma purtroppo non è stata pubblicata. (*Commenti*).

Voce. Ma c'è la legge sulla stampa.

LUCIFERO. Lo dica al Sottosegretario Andreotti che ha restaurato il *Minculpop*: lo faccia funzionare anche in questo senso. (*Commenti*).

Seguito della discussione del disegno di legge: «Modificazioni al decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, portante disposizioni per le imposte straordinarie sul patrimonio» (100-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modificazioni al decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, portante disposizioni per le imposte straordinarie sul patrimonio».

Gli oratori che erano iscritti a parlare su questo disegno di legge, nonchè il relatore, hanno terminato ieri i loro interventi. La parola spetta pertanto all'onorevole Ministro delle finanze. Ha facoltà di parlare.

VANONI, *Ministro delle finanze.* Onorevoli colleghi, nel rispondere brevemente ai vari oratori che sono intervenuti nella discussione generale su questo provvedimento di legge, mi corre anzitutto l'obbligo di ringraziare la Commissione finanze e tesoro ed il suo relatore, per la cura e la diligenza che hanno posto sulle varie e complesse questioni contenute nel provvedimento in esame.

È opportuno chiarire che la impostazione data da qualche oratore a questo provvedimento non è interamente esatta. Vi si è voluto vedere da un lato — e lo ha detto esplicitamente l'onorevole Fortunati — un tentativo di snaturare interamente dalle sue fondamenta la imposta straordinaria sul patrimonio, così come è stata elaborata dalla Costituente: d'altro lato, il senatore Ricci ha, con molta cortesia e molta finezza, accusato quasi di timidità il provvedimento, perchè non ha affrontato i problemi sostanziali dell'imposta straordinaria sul patrimonio, e non ha provveduto a suggerire delle rettifiche ai difetti più gravi, che egli ravvisa nel testo legislativo che la disciplina.

Ritengo debba essere chiaro che il Governo, presentando questo schema di disegno di legge, non si è proposto in nessun modo di in-

novare e di modificare sostanzialmente l'imposta straordinaria sul patrimonio. Il Governo si è posto esclusivamente il problema pratico di realizzare quelle modificazioni della legge in vigore, che erano sembrate necessarie per una più rapida e più completa attuazione della legge stessa.

Rispondendo, quindi, agli oratori che hanno parlato nella discussione generale, credo opportuno lasciare da parte tutti gli appunti che riguardano la struttura fondamentale dell'imposta straordinaria sul patrimonio, dal momento che non pare più possibile, ormai, a due anni dall'istituzione dell'imposta, prendere in considerazione suggerimenti di modificazioni sostanziali della sua struttura. Se si prendesse in considerazione un tal modo di operare, si rischierebbe di aumentare le ingiustizie a cui accennava l'onorevole Ricci, se ingiustizie sussistono, e certamente si rischierebbe di creare nuove ingiustizie, alle quali non si saprebbe come riparare nell'amministrazione della imposta stessa.

Lo scopo del provvedimento è estremamente semplice e lineare: risolvere alcune delle questioni che si sono presentate nell'amministrazione del tributo nei due anni dalla sua istituzione, secondo il criterio fondamentale della legge istitutiva del tributo, secondo l'opportunità dell'amministrazione, e secondo la opportunità suggerita dal mercato economico in questo periodo.

Per questa ragione, credo di poter respingere con tranquillità l'accusa, fatta dall'onorevole Fortunati, che si voglia, con questo provvedimento, snaturare il criterio fondamentale dell'imposta straordinaria sul patrimonio. Egli ha ricordato due emendamenti che, secondo la sua opinione, incidono profondamente sulla struttura dell'imposta: la proposta tendente a stabilire un più stretto collegamento, quanto alla valutazione dei titoli emessi da società non quotate in borsa, con l'imposta di negoziazione; e quella di rivedere i valori dei titoli quotati in borsa, secondo nuovi criteri, che poi non sono altro che quelli stessi accolti nel decreto istitutivo dell'imposta.

Nessuna delle due osservazioni mi pare pertinente: non l'osservazione che riguarda i titoli non quotati in borsa, perchè, come ha diligentemente sottolineato la relazione che vi è stata sottoposta, sia nel decreto istitutivo, sia nella legge approvata dall'Assemblea costituente, era chiaramente detto che le società i cui titoli non erano quotati in borsa dovevano essere valutate con gli stessi criteri dell'imposta di negoziazione. Il fatto che, con il provvedimento in discussione, si sia collegata, anche dal punto di vista procedurale, la valutazione di questi titoli agli effetti delle imposte patrimoniali con la valutazione che si fa per l'imposta di negoziazione, dovrebbe essere, secondo il mio modo di vedere, salutato dal Senato come un progresso di carattere tecnico, perchè tutti siamo d'accordo nel considerare come uno dei difetti maggiori del nostro sistema tributario il ricorso a valutazioni autonome per le varie imposte, anche se colpiscano lo stesso oggetto; ed anche se, in conseguenza, si arriva spesse volte a valutazioni tra di loro discordanti.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato recentemente un provvedimento con il quale si è innovato, o meglio, si è ritornati all'antico in tema di procedura valutativa, ai fini dell'imposta di negoziazione, proprio al fine di accelerare la procedura stessa, e, nello stesso tempo, per arrivare a determinare i valori effettivi dei patrimoni delle società sottoposte a questo tributo. Quel provvedimento è stato appunto predisposto in vista della modificazione che oggi si suggerisce all'imposta straordinaria sul patrimonio. La valutazione è basata, in un primo momento, su una proposta formulata dal Comitato direttivo degli agenti di cambio, ma è pure prevista la garanzia di una procedura contenziosa, ed anzi, per la norma specifica che oggi siete chiamati ad esaminare, questa procedura si sviluppa con l'intervento di un funzionario delle imposte dirette, con lo scopo specifico di fare in modo che la valutazione rispecchi quanto meglio è possibile la reale situazione patrimoniale delle società.

Quindi, in sostanza, l'innovazione proposta non significa altro che questo: che, sia per l'imposta sulla negoziazione dei titoli non quotati in borsa, sia per l'imposta straordinaria sul patrimonio, si assumono gli stessi valori

determinati con gli stessi criteri e con le stesse modalità. È un netto progresso, mi pare, rispetto ai sistemi precedenti di accertamento e di valutazione ai fini dell'imposta patrimoniale.

Ha detto ancora, l'onorevole Fortunati, che egli ravvisa una incrinatura al sistema fondamentale dell'imposta straordinaria sul patrimonio nel fatto che il progetto governativo proponeva di ritornare, per la valutazione dei titoli quotati in borsa, alla base della media semestrale, abbandonando così il riferimento al trimestre 1° gennaio-31 marzo 1947, assunto dall'Assemblea costituente. Le ragioni di questa innovazione sono state spiegate, molto chiaramente, dalla relazione ministeriale. Il decreto istitutivo dell'imposta straordinaria sul patrimonio aveva preso come base per la valutazione dei titoli quotati in borsa la media dei prezzi di compenso del semestre 1° ottobre 1946-31 marzo 1947. L'Assemblea costituente, chiamata ad esaminare il provvedimento in un momento nel quale incombeva sul nostro Paese l'angoscia della svalutazione monetaria, credette di abbreviare il periodo base di valutazione dei titoli quotati in borsa, accentuando così una funzione dell'imposta che in quel momento era particolarmente sentita, la funzione anti-inflazionistica.

Ora che noi possiamo esaminare la situazione dopo oltre un anno di esperienza e di vita vissuta dalla nostra economia, ora che possiamo riesaminare il provvedimento quando il pericolo più acuto dell'inflazione si deve considerare come superato, possiamo veramente accantonare le preoccupazioni importanti, urgenti, che avevano spinto l'Assemblea costituente ad adottare le sue deliberazioni, e riconsiderare il problema della valutazione dei titoli azionari quotati in borsa, secondo gli stessi criteri e con le stesse preoccupazioni che devono animare il legislatore nell'esame dei criteri di valutazione riguardanti gli altri cespiti patrimoniali.

Cosa dispone la legge per gli altri cespiti patrimoniali? Per i beni immobili, assume il valore medio del periodo dal 1° giugno 1946 al 31 marzo 1947, per le aziende industriali e commerciali il valore medio dal 1° ottobre 1946 al 31 marzo 1947. Che cosa significa tutto questo? Significa che il criterio fondamentale della legge è di assumere bensì il valore effettivo dei singoli cespiti patrimoniali soggetti alla imposta, ma di assumere anche, come valore effettivo, un valore normale, un valore che non risenta delle condizioni particolari e transitorie di un determinato momento, un valore effettivo, in sostanza, che abbia in sè adeguati caratteri di stabilità. Acquisito per certo che la riduzione al trimestre, voluta dall'Assemblea costituente, fu dovuta ad un fatto oggi superato, il timore della inflazione; che il criterio fondamentale della legge è di assumere come valore dei singoli cespiti patrimoniali un valore normale e permanente, in un certo senso, nel tempo, a me pare che la proposta che il Governo vi ha portato innanzi, di ristabilire il periodo normativo semestrale, che era stato adottato dal decreto istitutivo della imposta, sia una proposta perfettamente logica e che non possa essere interpretata come tentativo di modificare il criterio politico della imposizione, ma anzi, debba essere considerata come una riaffermazione dei princìpi fondamentali della imposizione, dei criteri politici e tecnici che stanno a fondamento di essa.

Su questo punto vi è anche divergenza tra la impostazione del Governo e la impostazione, molto accurata, della Commissione del Senato, tradottasi nel suggerimento che questa Commissione porta oggi dinanzi al vostro giudizio. Avremo, probabilmente, occasione di ritornare, in modo più approfondito, su questo problema, discutendo dell'emendamento suggerito dalla Commissione, ma, fin da questo, momento, mi corre l'obbligo di sottolineare che, pur apprezzando tutti i motivi di opportunità che hanno ispirato la vostra Commissione, pur rendendomi conto che la proposizione di questa sia più facilmente difendibile, da un punto di vista — per così dire — di polemica politica, io ritengo che la proposta del Governo meriti, tuttavia, di essere considerata con molta serietà dal Senato, perchè, in sostanza, la proposta della vostra Commissione si risolve in questo: nell'assumere come determinanti per la valutazione di un particolare cespite patrimoniale, soggetto alla imposta, dei fatti che si sono verificati

dopo il giorno a cui ci si deve riferire per la applicazione di essa. Forse le considerazioni che vi propongo potranno sembrare eccessivamente scolastiche, ma il criterio fondamentale di ogni imposta patrimoniale è quello di assumere i valori riferiti ad epoca anteriore alla data fissata per la sua applicazione; tenere in conto fatti successivamente verificatisi significa certamente abbandonare questo criterio fondamentale, che deve informare la imposizione straordinaria. Ecco perchè il Governo, posto di fronte alla situazione determinata dal cessare del pericolo inflazionistico, e ritenuta la opportunità di riconsiderare la norma che riguarda la valutazione dei titoli azionari sotto un profilo puramente tecnico, indipendentemente dalle preoccupazioni di lotta contro l'inflazione, che avevano ispirato la decisione della Assemblea costituente, ha proposto al Parlamento il criterio del ritorno al semestre-base e non ha ritenuto di prendere in considerazione, invece, il successivo andamento dei titoli azionari, per sceverare fra titoli e titoli.

In ogni modo, qualunque sia per essere la decisione del Senato su questo punto, credo mio dovere insistere sul fatto che, proponendo questa soluzione, allo stesso modo come la vostra Commissione ha ritenuto di proporre una soluzione diversa, si è inteso esclusivamente di esaminare e di risolvere un problema di carattere tecnico e non di innovare in nessun modo i criteri fondamentali della legge e della imposizione straordinaria.

Più profonda e, in un certo senso, più preoccupante per il Governo, che deve difendere il provvedimento e la legge della imposta straordinaria sul patrimonio, è la critica del senatore Ricci; più preoccupante anche perchè questa critica termina con una proposta di voto, tendente, in sostanza, a sospendere ogni deliberazione in attesa che il Governo riconsideri l'intero fatto impositorio e proponga delle innovazioni sostanziali a questo tributo. Ho ascoltato con molta devozione e con molto ammaestramento mio personale le critiche che il senatore Ricci ha mosso al sistema della imposta straordinaria sul patrimonio. Però debbo confermare che non è assolutamente possibile che il Governo accetti il suo ordine del giorno, che importa la sospensione dell'esame dell'attuale provvedimento, che significa praticamente ...

RICCI FEDERICO. Non sospensione: revisione. Intanto si vada avanti.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi pare chiaro il testo dell'ordine del giorno dell'onorevole Ricci: mi pare che egli proponga che il Governo riesamini tutto il provvedimento, per procedere ad una revisione della legge stessa.

Dice infatti l'ordine del giorno del senatore Ricci: « A procedere ad una revisione della legge stessa che la renda più pratica e più rispondente alle condizioni della ricchezza privata e soprattutto più conforme ai criteri di equità e di giustizia ».

RICCI FEDERICO. Vuol dire che si faranno i conguagli necessari, ma non che si deve sospendere.

VANONI, *Ministro delle finanze*. La ragione del provvedimento che oggi è all'esame del Senato e la ragione anche dell'urgenza con cui il Governo, soprattutto in questo ultimo periodo, ha chiesto al Senato di esaminare e decidere il provvedimento stesso, sta appunto in questo: è ormai esaurita la fase preparatoria dell'applicazione dell'imposta, così come era stata disciplinata dal legislatore. Con il 31 dicembre 1948 si è concluso il pagamento della imposta liquidata in via provvisoria da parte di una aliquota di contribuenti.

Pochi giorni or sono la Commissione censuaria centrale ha consegnato al Ministro i propri criteri di valutazione dei beni immobili. Siamo ora nella situazione di potere e quindi di dover cominciare l'accertamento definitivo dell'imposta. Rimettere in discussione l'intera struttura di questa significa rimandare per lo meno di molti mesi l'inizio degli accertamenti.

Questa ragione di carattere pratico, che si aggiunge alla osservazione preliminare, che mi sono permesso di fare e per la quale ritengo che rimaneggiare un'imposta dalle fondamenta, dopo che se ne è iniziata da tempo l'applicazione, significa approfondire le ingiustizie e non alleviarle, mi porta ad insistere perchè la proposta del senatore Ricci non sia presa in considerazione, al di là di eventuali

emendamenti delle proposte che il Governo ha portato davanti al Senato.

Non si può tardare ulteriormente a dare veste definitiva all'imposta straordinaria sul patrimonio, perchè, come dicevo, siamo ora in condizioni di cominciare l'accertamento definitivo, e non si può tardare, anche perchè, se si procrastinasse ulteriormente l'accertamento stesso, si finirebbe probabilmente per procurare ai contribuenti un danno molto maggiore di quello derivante dalla applicazione di una imposta, che, forse, ha alcuni dei difetti ricordati dal senatore Ricci. Non bisogna dimenticare che nel quadro del sistema fondamentale dell'imposta rientra anche la disposizione che fissa un termine finale per il pagamento, il quale opera anche per coloro che hanno chiesto o chiederanno una maggiore rateazione di pagamenti; nè è consentito oltrepassare tale termine. Perciò, quanto più tardi si determina il debito definitivo del contribuente, tanto più breve è il periodo di tempo che gli rimane pel pagamento. Anche sotto questo profilo, quindi, urge che l'imposta abbia al più presto il suo assetto definitivo e che si proceda al più presto alla liquidazione definitiva.

Alcune delle osservazioni del senatore Ricci meritano però di essere per lo meno rettificate da parte del Governo. Il senatore Ricci vi ha detto che le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta straordinaria sul patrimonio sono in un numero estremamente basso. Egli ha parlato di circa 100.000 dichiarazioni presentate sino ad oggi. Io posso concordare col giudizio finale del senatore Ricci, che le dichiarazioni presentate fin qui non sono numericamente corrispondenti a quelle che avrebbero dovuto essere presentate; però le cifre non sono esattamente quelle ricordate dal senatore Ricci. Al 31 dicembre 1948 risultavano presentate 100.075 dichiarazioni per patrimoni superiori ai 3 milioni. Ora è troppo evidente che una buona parte delle dichiarazioni che stanno nel limbo dal milione e mezzo a tre milioni passeranno successivamente nell'inferno di coloro che dovranno pagare l'imposta. (*Interruzione del senatore Fortunati*). Io spero che l'onorevole Fortunati sarà tra i fortunati che entreranno nel paradiso nel pagare l'imposta.

FORTUNATI. Ogni sacrificio fatto merita un cielo più alto.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Però non c'è dubbio che una valutazione tra i 400 e i 500 mila contribuenti assoggettabili all'imposta è una valutazione che risponde alla realtà della nostra situazione economica, così come è possibile apprezzarla con la scarsità dei dati che sono a nostra disposizione. E qui sta tutta l'urgenza di iniziare finalmente l'opera di accertamento definitivo dell'imposta per poter richiamare al loro dovere questi contribuenti. La cifra di 217.000 dichiarazioni *grosso modo* corrisponde alla cifra delle 225 mila dichiarazioni presentate spontaneamente ai fini dell'imposta del 1922. E quando l'amministrazione avrà dato corso alla sua iniziativa, ritengo che i restanti 200.000 contribuenti, che vennero acquisiti alla imposizione per la prima imposta patrimoniale, si troveranno anche questa volta in sede di accertamento definitivo.

Più sottile è il dubbio che il senatore Ricci ha insinuato sul funzionamento di taluni degli apparati tributari da utilizzare nell'accertamento di questa imposta. Posso tranquillizzare l'onorevole Ricci per quanto riguarda il funzionamento dello schedario dei titoli azionari, di cui non si parla bene. Molte sorprese spiacevoli per qualche contribuente saranno riservate da questo schedario; posso, anzi, assicurare il Senato che è già stato da tempo ultimato l'aggiornamento di esso al 28 marzo 1947, quale è richiesto per l'applicazione dell'imposta; gli effetti di questo aggiornamento si risentiranno, io confido, in sede di accertamento definitivo dell'imposta.

Molte critiche ha fatto il senatore Ricci al criterio accolto dalla legge circa la valutazione forfettaria di taluni cespiti che costituiscono il patrimonio. Posso essere d'accordo, dal punto di vista teorico ed astratto, col senatore Ricci in questa critica, però debbo soggiungere che, come membro di una Commissione costituita a suo tempo dall'onorevole Scoccimarro per gli studi preliminari dell'imposta patrimoniale, mi sono dato carico della illogicità del ricorrere a coefficienti fissi per la identificazione di alcuni beni, come danaro, titoli nominativi, gioielli ecc. ecc., ed ho cercato

di vedere quali altri strumenti si potessero utilizzare per arrivare ad un accertamento più esatto di queste voci. Soprattutto, mi accorgevo che non è esatto immaginare che la quota di denaro liquido e correlativamente degli investimenti in titoli al portatore, sia direttamente proporzionale al patrimonio imponibile, perchè è una constatazione abbastanza evidente che all'aumentare delle dimensioni del patrimonio non si accompagna una corrispondente necessità proporzionale di danaro liquido. Però, debbo confessare che, nonostante gli sforzi fatti da tutti i membri di quella Commissione, nonostante un accurato esame comparativo di altre legislazioni, si è finito per concludere che o si dovevano accettare integralmente le dichiarazioni del contribuente o occorreva adottare uno di questi criteri empirici, con tutte le conseguenze relative.

Il metodo prescelto non porta certamente alla esenzione dei 2.300 miliardi di cui parla il senatore Ricci. Potrà, invece, portare anche ad una valutazione prossima ai 2.300 miliardi, pur determinando, ciò nonostante una sperequazione relativa tra i vari cespiti patrimoniali. Dal mio canto, sarò ben lieto di discutere e di accogliere un emendamento che il senatore Ricci volesse proporre, per dare alla amministrazione finanziaria la possibilità di colpire ed identificare una parte notevole di questi 2.300 miliardi di beni liquidi, non altrimenti reperibili ai fini dell'imposizione.

RICCI FEDERICO. Abolite il segreto bancario!

VANONI, *Ministro delle finanze*. Onorevole Ricci, lei sa che io sono perfettamente d'accordo con lei, ma il problema del segreto bancario non si può risolvere così rapidamente con un emendamento.

TONELLO. Colpite gli squali!

VANONI, *Ministro delle finanze*. Onorevole Tonello, gli squali hanno pochi soldi in banca. *(Commenti)*.

Io, poi, non sono riuscito ad identificare interamente la critica finale del senatore Ricci in tema di riscatto della imposta straordinaria. È esatto che nella fase della liquidazione provvisoria non sono stati molti i riscatti della imposta straordinaria. La spiegazione si può trovare nel fatto che i termini per il riscatto, fissati dalla legge istitutiva, erano brevi e sono venuti a scadere quando il timore dell'inflazione era ancora largamente diffuso nel Paese. Ed è evidente che, in periodo di inflazione, il medio operatore economico preferisce il debito alla alienazione di un cespite patrimoniale, il cui ricavo dovrebbe servire al pagamento dell'imposta; col progetto che è oggi sottoposto al vostro esame, il Governo vi propone di ritornare ad un sistema di riscatto, simile a quello previsto nel decreto istitutivo, basato sulla concessione di un abbuono dell'interesse composto dell'8 per cento in ragione d'anno.

RICCI FEDERICO. Non è esatto che si ricostituisca la possibilità di riscattare al patrimonio dichiarato; il riscatto dell'8 per cento è ammesso solamente sul maggior patrimonio che risulterà a liquidazione finita.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Onorevole Ricci, debbo farle presente che l'imposta straordinaria, liquidata provvisoriamente in base alla dichiarazione, deve essere soddisfatta, al massimo, entro il 31 dicembre 1949. Materia di riscatto, dal punto di vista giuridico, se non in via di fatto, può essere quindi soltanto la maggiore imposta conseguente all'accertamento definitivo, come dispone appunto il disegno di legge in discussione.

Credo che in questa discussione generale non sia il caso di entrare in ulteriori particolari; credo che l'esame delle singole disposizioni di legge permetterà al Senato di rendersi conto che la conclusione del senatore Ricci è stata per lo meno un poco eccessiva, quando egli ha detto che questa imposta è ingiusta e che bisogna fare ogni sforzo per riparare a queste ingiustizie. Credo che le argomentazioni che il senatore Ricci ha portato, tolte alcune questioni di dettaglio che potremo vedere nell'esame dei singoli articoli, in sostanza, si risolvono nella obiezione che l'imposta è molto grave e che le aliquote di essa sono molto forti: ma l'altezza delle aliquote non significa ingiustizia. Il provvedimento che il Senato è chiamato ad esaminare, tende ad eliminare quelle situazioni che, secondo la valutazione del Governo, avrebbero potuto dar origine a ingiustizie gravi. Io sarò lieto se, nel corso della discussione, saranno approfondite

altri punti, che, secondo la valutazione del senatore Ricci, costituiscono manifestazione di ingiustizia; perchè il fine ultimo al quale tendiamo è quello di creare una imposta giusta, una imposta che chiami a contribuire tutte le categorie, secondo le proprie possibilità, una imposta seria, rispondente alle necessità ed alla gravità dei tempi nei quali viviamo. Se in questa nostra valutazione siamo caduti in errore, sarò lieto di riconoscerlo e di contribuire col Senato a correggere i difetti della imposta. Credo, però, che le proposte scaturite dalla leale collaborazione del Governo e della vostra Commissione finanze e tesoro, rappresentano veramente uno sforzo importante per risolvere le situazioni meno prossime alla giustizia, che sono così vicine al cuore di tutti noi.

Sono sicuro che, approvando il provvedimento, con quei miglioramenti che, forse, la discussione dei singoli articoli potrà rendere opportuni, noi faremo un passo avanti per la rapida applicazione di questa imposta che può essere grave, ma che certamente non è e non deve essere ingiusta. (*Applausi dal centro e da destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Chiusa la discussione generale, passiamo ora agli ordini del giorno. C'è un solo ordine del giorno, del senatore Ricci Federico, che è stato già svolto. Domando all'onorevole presentatore se insiste nel suo ordine del giorno.

RICCI FEDERICO. Io mi rimetto a quello che deciderà il Ministro.

Osservo peraltro che la giustizia deve essere alla base di queste disposizioni tributarie. Io ho cercato di dimostrare che non si può negli accertamenti, al modo come li vuole la legge, arrivare ad accertare, a determinare i patrimoni dei contribuenti con sufficiente precisione. Ad esempio, sta il fatto che i titoli al portatore sono forfetizzati con gli inconvenienti che lo stesso Ministro ha riconosciuto. Solo questo fatto ha un'importanza definitiva, tassativa, perchè l'aliquota non colpisce solamente l'importo dei titoli che sfuggono, ma si estende a tutto il patrimonio. Conseguentemente, se due persone hanno lo stesso patrimonio, ma l'una ne ha una parte in titoli al portatore e l'altra no, la prima finisce per essere accertata per una somma inferiore e con un'aliquota più bassa.

Io non dico poi di sospendere l'esazione dell'imposta patrimoniale. Questa esazione si può continuare. I contribuenti in generale hanno domandato la rateizzazione in più anni, mentre questo processo di revisione della legge potrà richiedere pochi mesi. Così durante il periodo dell'esazione dell'imposta si farà in tempo a fare il conguaglio.

Trattasi di un problema di giustizia che è superiore a qualunque altra considerazione.

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole Ricci non insiste sulla votazione del suo ordine del giorno, passiamo all'esame degli articoli, che rileggo nel testo modificato dalla Commissione:

Art. 1.

L'alinea 6) dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito come appresso:

6) le cose mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico e etnografico, quando facciano parte di collezioni o serie, che siano soggette a pubblico uso o godimento oppure che, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, siano state notificate entro il 31 dicembre 1948.

Qualora le cose mobili indicate nel precedente comma siano alienate entro un decennio dal 28 marzo 1937, l'esenzione viene revocata, con conseguente nuova liquidazione del debito di imposta. Il Ministero della pubblica istruzione comunica al Ministero delle finanze le denuncie di alienazione presentate a mente dell'articolo 30 della legge 1° giugno 1939 n. 1089, anche se intenda avvalersi del diritto di prelazione sulle cose alienate.

A questo articolo è stato proposto, da parte degli onorevoli, Persico, Spallino, Gerini, Gonzales, Azara e Bisori, di inserire, prima dell'articolo 1, il seguente articolo aggiuntivo:

Nel quarto comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, sostituire alle parole « dopo il 28 marzo 1937 » le altre. « dopo il 25 aprile 1945 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Persico per svolgere questo emendamento.

PERSICO. Onorevoli senatori, sarà bene che io spieghi molto brevemente le ragioni di questo emendamento.

Come il Senato sa, la legge 11 ottobre 1947, n. 1131, modificò la prima legge sull'imposta straordinaria sul patrimonio del 29 marzo 1947 e quella successiva del 1° settembre 1947.

Il termine che era stato posto nell'articolo 3 di queste leggi venne retrodatato a dieci anni prima dell'entrata in vigore della prima legge, quella del 29 marzo 1947. Ecco perchè del mio emendamento si deve parlare ora, in quanto la prima modifica proposta dal Governo riguarda l'articolo 6 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.

L'articolo 3 di detta legge suona così:

« Ai medesimi fini si considerano nel patrimonio degli ascendenti, i beni da essi ceduti ai discendenti dopo il 28 marzo 1937, quando la cessione dipenda:

a) da trasferimenti a titolo gratuito, esclusi quelli effettuati per costituzione di dote o per costituzione di patrimonio ecclesiastico o per fare altra assegnazione ai discendenti per causa di seguito matrimonio ».

Il Ministro Vanoni ricorderà certamente che quando si discusse all'Assemblea Costituente questo articolo nella seduta dell'11 luglio 1947, io ebbi l'onore di proporre un emendamento che diceva così: « Aggiungere alla lettera *a*) le seguenti parole: o per divisione *inter liberos* a titolo di successione ereditaria anticipata ».

Come succedeva spesso alla Costituente questo mio emendamento capitò in un momento di stanchezza; credo che non ne fu neppure afferrato bene il significato: il Governo si oppose, la Commissione si oppose, e l'emendamento fu ghigliottinato senza discussione. Oggi, che siamo in un ambiente più tranquillo, io ripropongo la questione, ma non la ripropongo sotto la dizione della divisione *inter liberos*, che potrebbe essere gradita soltanto a qualcuno, ma sotto il profilo generale di fissare una data che abbia un significato logico La data fissata dalla legge stabilisce una presunzione di frode e si suppone che tutto quello che si è fatto prima del 28 marzo 1937 sia stato animato dal proposito di frodare quella legge futura che, dodici anni dopo, avrebbe introdotto nella nostra legislazione una imposta straordinaria sul patrimonio. Siamo seri: è possibile che nel 1937 ci fosse un profeta, così lungimirante (eravamo nella euforia della conquista dell'impero!), che avesse preveduto una guerra con la rovina dell'Italia e, a causa di ciò, una imposizione straordinaria sul patrimonio, ed avesse fatta allora una donazione *inter liberos*, per evitare o diminuire i futuri oneri fiscali? Siamo nel campo della fantasia, e nemmeno il tassatore più oculato, più feroce, poteva nel 1937 avere una idea di quello che sarebbe stata l'Italia dopo la sconfitta della guerra 1940-45. Ed allora credo che lo stesso Ministro, e la stessa Commissione, saranno d'accordo con me nel trovare una data più aderente, più equa, più giusta, e che tra le altre cose non vada contro le disposizioni del codice civile, perchè il legislatore frettoloso, che rigettò il mio emendamento senza comprenderne il significato, si dimenticò che andava ad urtare contro due norme del codice civile. Contro l'articolo 1159, che stabilisce l'usucapione dopo dieci anni, e contro l'articolo 2946, che dà come termine della prescrizione ordinaria il decennio. Avevamo perciò due norme legislative che impedivano che ci si potesse riferire alla data del 28 marzo 1937, perchè c'erano già delle situazioni legalmente formate, e quindi inattaccabili, attraverso l'usucapione e attraverso la prescrizione acquisitiva, stabilite in due articoli del codice civile. Allora io mi sono dato pensiero, oggi che la legge torna all'esame più maturo, più accurato, più tranquillo, più sereno del Senato, di vedere se si possa stabilire una data dalla quale si possa cominciare a pensare ad una presunzione di frode. Ho proposto di sostituire alla data del 28 marzo 1937 quella del 25 aprile 1945. Perchè ho scelto questa data? Badate che di date nella legge ce ne sono parecchie: anzi è opportuno che il Senato lo sappia; non è vero che c'è solo il 28 marzo 1937; ma ci sono almeno altre tre date diverse. C'è, nell'articolo 23, la data che riguarda i debiti contratti dal contribuente, e qui si stabilisce il 10 giugno 1940; poi c'è nell'articolo 25 la data che riguarda le operazioni sui titoli, e qui si parla del 1° gennaio 1946; c'è, infine, l'altra norma dell'arti-

colo 27, che fissa per il danaro e i titoli di credito al portatore entrati a far parte del patrimonio, la data del 1° gennaio 1944. Quindi vedete che esiste una varietà di date; il che non è un pregio per una legge tributaria, che dovrebbe avere un criterio unico per tutte le presunzioni di frode. Comunque, nella realtà, il decennio è assurdo. Le date quali potrebbero essere? Io ne vedo tre possibili: Il 10 giugno 1940, dichiarazione di guerra; il 9 settembre 1943, armistizio; il 25 aprile 1945, liberazione del territorio nazionale dalla oppressione straniera e fascista. Di queste tre date a me sembra più logica l'ultima, perchè il 10 giugno 1940, mentre Parigi veniva occupata, la Francia aveva chiesto l'armistizio, l'Inghilterra temeva lo sbarco, il Governo inglese aveva deciso di rifugiarsi nel Canadà tutto poteva far supporre che l'esito della guerra fosse deciso. Pochi di noi hanno intravisto il futuro, o piuttosto l'hanno visto come un sogno quasi irraggiungibile. Siamo stati pochissimi in verità, ad avere ancora fede, ma gli altri avevano tutti perso ogni fiducia. Quindi che si facessero allora degli atti di donazione, per evitare la futura imposta sul patrimonio, per evitare le conseguenze della immancabile sconfitta, è assurdo pensarlo.

L'altra data è quella dell'armistizio. Qui veramente le cose si erano aggravate al punto che la sconfitta era in atto. La stessa richiesta dell'armistizio ne era la prova. Però, pensare che, in quel periodo, dopo l'8 settembre 1943, mentre l'Italia era divisa in due, mentre tutta la parte oltre la linea gotica era sotto il dominio nazi-fascista, mentre si combatteva sulle linee da Roma fino a Firenze, mentre il Sud era retto da un governo più nominale che il fatto avente la sua sede tra Brindisi, Salerno, ecc., mentre il vero governo in realtà era in mano del Comando alleato, che si potesse pensare in quei giorni a correre dai notai, a fare atti di donazione, con i parenti sparsi in tutta l'Italia, chi combattente, chi morto, chi prigioniero, non può essere concepibile. Quindi la data storica a cui si può pensare è, per me, quella del 25 aprile 1945. Fu allora ricostituita l'unità nazionale, fu formato un governo a Roma, presieduto dal nostro attuale illustre Presidente, senatore Bonomi, fu ridata allo Stato una certa ossatura, per cui i pubblici uffici ricominciarono sia pure stentatamente a funzionare, e la vita nazionale si riprese. Si può da allora incominciare a pensare ad atti notarili col detto scopo, anche perchè nei programmi dei partiti politici si era cominciato a parlare di imposta straordinaria sul patrimonio, e i Comitati di Liberazione Nazionale avevano posto questa riforma come una delle basi della ricostruzione economica del Paese.

Quindi a me sembra che, rivedendo oggi a mente serena la situazione, ci si può accorgere dell'errore che fu fatto nello stabilire il decennio di presunta frode, errore che va contro la legge, perchè urta contro la norma del codice civile, e contro la realtà obiettiva, perchè ritengo che siano stati pochissimi i casi eccezionali (forse di qualche famiglia nella quale per ragioni di età del genitore o dell'avo, si sia fatta questa donazione), casi che poi non incidono in maniera sostanziale sul pagamento della tassa, perchè il patrimonio rimane, ed invece di essere costituito in una sola unità familiare, è diviso in parti; ma la tassa, magari frazionata, si paga lo stesso. (*Interruzione del senatore Gava, relatore*). Non ho detto la stessa tassa, onorevole relatore ma ho detto che la tassa si paga lo stesso.

Mi sembra perciò che si possa arrivare alla conclusione che sia giusto trovare un'altra data, ed io ho proposto, per ragioni di giustizia, quella del 25 aprile 1945; ma se si vuole indicare una data diversa da parte del Ministro, del relatore, o del Senato, io non ho nulla in contrario, purchè essa risponda a criteri di equità.

Comunque, ho voluto richiamare l'attenzione del Senato su una questione importantissima, questione soprattutto morale, perchè in fondo si tratta di una consuetudine di alcune vecchie famiglie che hanno voluto far sì che il proprio patrimonio non si disperdesse e venisse assicurato (*interruzione del senatore Fortunati*) nel ceppo familiare.

La sua non è una obiezione giuridica; quindi non la raccolgo, onorevole Fortunati.

Concludendo, mi auguro che la mia proposta possa essere accolta, sia dal Governo, che dalla Commissione.

GAVA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, *relatore*. Il relatore e la Commissione esprimono parere contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Persico. In verità, sembra che la prima obiezione, relativa al codice civile, non trovi applicazione nel caso nostro. L'articolo 3 fa salvi assolutamente tutti gli effetti civili dai negozi giuridici che possano essere intercorsi tra le parti prima e dopo il 27 marzo 1937. Qui vi è solo una questione di carattere tributario che non vuole e non può neanche entrare nei rapporti interni privati tra le parti contraenti. Potrebbe bene darsi, onorevole Persico, che, ai fini della frode ipotizzata dalla presente legge, ci siano stati dei negozi giuridici pubblici perfettamente validi di fronte ai terzi, ma non validi, per controscrittura, nei rapporti interni tra le parti contraenti; onde l'usucapione e la prescrizione decennale non entrano in materia.

Del resto, è noto che le leggi tributarie, ai propri fini ed esclusivamente ai propri fini, derogano spesso ai criteri civilistici e privatistici. Nessun ostacolo dunque nè dall'usucapione nè dalla prescrizione decennale.

Guardiamo piuttosto quel'è la sostanza della questione Originariamente il decreto 29 marzo 1947 aveva fissato la data al 10 giugno 1940. Sembrava, in effetti, che questa fosse la data più opportuna, non già, onorevole Persico, perchè nel 1940 molti potessero prevedere la sconfitta del nostro Paese, ma perchè nel 1940 si era entrati in guerra e tutti sanno che i popoli che entrano in guerra, nelle guerre moderne, escano essi vinti o vincitori, si debbono sottoporre a degli sforzi tributari straordinari Lo insegni la politica tributaria degli Stati Uniti e dell'Inghilterra, paesi vincitori, che tuttavia hanno dovuto imporre degli sforzi tributari addirittura drastici ai loro cittadini.

Perchè dal 1940 si è risaliti al 1937? Per evitare un inconveniente che era stato fatto presente dalle comunità israelitiche. All'Assemblea costituente le comunità israelitiche fecero presente che in virtù di precedenti disposizioni legislative, che mi pare risalgano al novembre 1938, gli israeliti erano stati posti di fatto nella impossibilità di operare dei trasferimenti di carattere immobiliare, donde la conseguenza che mentre i cittadini di razza, chiamiamola così, ariana, erano stati in grado di evitare il cumulo fittizio ipotizzato dalla legge operando trasferimenti fino al 1940, i cittadini, diciamo così, di razza ebraica, sarebbero stati sottoposti di fatto a questo cumulo fittizio a decorrere del 17 novembre 1938. Per la parità delle razze che è stata stabilita dalla Costituzione italiana e che è nel cuore di tutti noi, la Costituente, al fine di operare una perequazione assoluta tra cittadini e cittadini, decise di fissare la data del cumulo fittizio al 28 marzo 1937. Perchè il 28 marzo 1937? Perchè bisognava pure trovare una data e di fronte alle esigenze di giustizia che proponevano le comunità israelitiche la Costituente non aveva altro da fare In tal modo si è forzato — siamo perfettamente d'accordo — quello che avrebbe significato viceversa, con molta maggior aderenza alla realtà, la data del 10 giugno 1940.

Che cosa possiamo dire di fronte alle altre proposte fatte dal senatore Persico? La data del 1943, egli dice, forse potrebbe essere opportuna. Ma perchè? I cittadini italiani forse attesero l'8 settembre del 1943 (potremmo noi obiettare), per avere la sensazione che ormai la guerra era destinata al suo fatale epilogo? Meno ancora si può giungere alla data del 25 aprile 1945, quando i contribuenti maggiori, che temevano il sopraggiungere di una imposta di carattere giusto, ma grave e seria, come l'ha testè definita il Ministro, avevano avuto tutto il tempo per operare quelle divisioni *inter liberos* più o meno fittizie, ma in ogni caso tali da sottrarre all'impero della legge un patrimonio per il quale era prevista una maggiore tassazione. La data del 1945 non è, quindi, accettabile: tutt'al più si potrebbe ritornare alla data del 10 giugno 1940, ma quella data onererebbe la discriminazione che ho testè ricordato, discriminazione di fatto e non giuridica, tra cittadini di razza ariana e cittadini di razza ebraica.

Vorrei far presente poi al proponente che ormai gli Uffici hanno preparato i cumuli fittizi previsti dall'articolo 3 della legge in quasi tutti i casi, e che dei cittadini possono anche avere operato il riscatto sulla base dell'attuale cumulo fittizio. Per costoro sarebbe

una grave ingiustizia posticipare la data al 1945 e queste sperequazioni avrebbero un pessimo risultato per l'educazione che lo Stato deve fare della coscienza del contribuente perchè potrebbero ingenerare la convinzione che pagando il più tardi possibile ci sia sempre da trarne giovamento, data la inclinazione alla modifica delle leggi.

Per tutte queste ragioni la Commissione si oppone all'emendamento proposto dall'onorevole Persico.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro di esprimere il suo parere.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Sono d'accordo, per le ragioni esposte dal relatore, nel non accettare l'emendamento proposto dal senatore Persico.

PERSICO. Mi pare che il relatore fosse favorevole al ritorno alla data del 10 giugno 1940.

GAVA, *relatore*. Io ho detto: «caso mai»; non che la Commissione lo possa proporre.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dal senatore Persico, del quale ho già dato lettura.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Vi è un altro emendamento, presentato dal senatore Lodato, del seguente tenore: Nel secondo comma aggiungere, dopo la parola: «alienate» le altre: «a titolo oneroso».

LODATO. Veramente io ho presentato un altro emendamento cui quello letto è subordinato, ma non lo vedo però riprodotto nello stampato che ci è stato distribuito.

GAVA, *relatore*. Noi non abbiamo mai visto l'emendamento cui ha accennato l'onorevole Lodato. Evidentemente è stato pubblicato nei primi stampati, ma poi non è stato più riportato e perciò il Senato non ne ha potuto prendere conoscenza.

LODATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LODATO. In merito al disegno di legge in esame io ho presentato due emendamenti: uno in via principale, relativo alla soppressione del secondo comma dell'articolo 1°, ed un altro in linea subordinata di cui è stata data lettura. Di certo non potrei mantenere questo secondo emendamento se venisse accolto il primo.

PRESIDENTE. Onorevole Lodato, la prego ad ogni modo di dichiarare se insiste nei suoi emendamenti.

LODATO. Intendo svolgere entrambi gli emendamenti. Le disposizioni di questo disegno di legge, come rilevasi dalla relativa relazione ministeriale, riguardano la proroga di termini, il periodo di riferimento, i criteri di valutazione di alcuni beni e la riscossione. L'articolo primo del disegno di legge sottoposto al nostro esame tende ad aggiornare in qualche punto il decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, per dotare l'amministrazione finanziaria di uno strumento legislativo più idoneo ad assicurare la rapida e sicura applicazione delle imposte. L'articolo primo mira a prorogare il termine per la notifica delle opere d'arte di interesse storico, archeologico o etnografico, quando facciano parte di collezioni o serie che siano soggette a pubblico uso o godimento, oppure che, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, siano state notificate da parte del Ministero della pubblica istruzione entro il 31 dicembre 1948. Queste cose sono state dichiarate sempre esenti da imposta in tutte le leggi relative. La Commissione ha voluto aggiungere un comma col quale si viene a stabilire che le esenzioni verrebbero revocate qualora le cose mobili di cui al comma precedente siano alienate entro un decennio dal 28 marzo 1937. Il collega ed amico onorevole Gava ha giustamente richiamato la legge sulle riscossioni del 30 dicembre 1939, n. 3720. Principio esatto, in quanto mira a colpire con l'imposta che è di indole personale il vantaggio che ne ricava il venditore. Ma, siccome esso è di indole sostanziale, è evidente che contrasta con le finalità del disegno di legge che ci è stato presentato dal Ministro delle finanze in data 12 marzo 1949 per il nostro esame e l'approvazione e che è di indole esclusivamente procedurale.

Ogni disegno di legge secondo l'articolo 172 della Costituzione è, secondo le norme del Regolamento, esaminato da una Commissione che l'approva articolo per articolo con votazione finale. L'interpretazione di tale norma circa l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sembra debba essere questa: che, tenuto

conto del contenuto di essi, si possono modificare o non approvare gli articoli relativi, ma sempre nell'ambito delle finalità che ciascun disegno di legge si propone. Perciò una norma di indole sostanziale di diritto non può essere introdotta in un disegno di legge che contiene solo norme d'indole procedurale. Questa prassi, che costituisce nella formazione delle leggi una deformazione della tecnica legislativa, sarebbe molto pericolosa. Chiedo perciò che l'emendamento da me presentato sia posto in votazione, salvo al Ministro delle finanze o a qualche parlamentare di presentare un apposito disegno di legge.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere in proposito.

GAVA, *relatore*. La Commissione esprime parere contrario alla soppressione del secondo comma. Con la disposizione in esame si è inteso esentare dalla valutazione ai fini dell'imposta patrimoniale le opere di carattere artistico, storico, archeologico e etnografico, quando facciano parte di collezioni e di serie, perchè si è convenuto che esse non rappresentano un valore economico attuale, ma solo un valore economico di carattere potenziale. Il capoverso, peraltro, prevede appunto che il valore economico di carattere potenziale diventi attuale; nel qual caso, quando cioè queste collezioni siano alienate e il proprietario di esse pervenga ad un realizzo di carattere economico, non vi è nessuna ragione perchè quel suo bene di carattere economico non venga calcolato ai fini della formazione del patrimonio e della determinazione dell'aliquota.

Per questa ragione la Commissione ha formulato il capoverso e si oppone, quindi, all'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Lodato.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo si associa alle dichiarazioni del relatore.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento del senatore Lodato tendente a sopprimere il secondo comma dell'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

L'altro emendamento del senatore Lodato tende ad aggiungere nel secondo comma dopo la parola « alienate » le altre « a titolo oneroso ».

LODATO. Insisto nel mio emendamento subordinato, non essendo stato accettato il primo, perchè la parola « alienate » è molto generica e occorre perciò precisare che si tratti di alienazione, nella specie, a titolo oneroso.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere in proposito.

GAVA, *relatore*. Questa può essere una precisazione utile, e pertanto la Commissione non si oppone.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Anche il Governo non ha nulla in contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo emendamento del senatore Lodato accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo 1, di cui già è stata data lettura, con l'aggiunta che abbiamo or ora votato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il senatore Medici ha presentato il seguente articolo 1-*bis*:

« L'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

" Le aree fabbricabili ed i boschi si valutano in base ai valori medi del periodo 1° luglio 1946-31 marzo 1947, determinati caso per caso " ».

Ha facoltà di svolgerlo.

MEDICI. L'integrazione che si suggerisce nell'articolo 1-*bis* nasce da esigenze tecniche. La Commissione censuaria centrale, nell'esame dei coefficienti da impiegare per la determinazione dei valori dei beni immobili ai fini della patrimoniale, a riscontrato che nel caso dei boschi, applicando i detti coefficienti, si determinerebbero delle sperequazioni fortissime. Pertanto suggerisce di valutare i boschi con lo stesso metodo che il legislatore ha stabilito per le aree fabbricabili.

FORTUNATI. Io vorrei sapere dal senatore Medici di che genere sono queste sperequazioni e se, adottando questo criterio, non si determinano altre sperequazioni.

MEDICI. A chiarimento della questione posta dal collega Fortunati, debbo dare qualche dettaglio tecnico che avevo creduto superfluo.

I boschi hanno una diversa consistenza a seconda del governo e della provvigione legnosa. Pertanto la differenza che si ha tra il valore di un bosco subito dopo il taglio ed il valore di un bosco maturo è enorme.

Qualora si determinasse il valore dei boschi in maniera meccanica, si incorrerebbe nell'errore di valutare allo stesso modo sia un bosco appena tagliato, sia un bosco maturato per il taglio. Invece dando all'amministrazione il compito di determinare il valore dei boschi caso per caso, si accerterà l'effettiva consistenza della massa legnosa e si eviteranno gravi sperequazioni.

FORTUNATI. Quale periodo si deve tenere in conto per la valutazione dei boschi?

MEDICI Per quanto si riferisce all'ulteriore domanda del collega Fortunati, preciserò che tutti i valori immobiliari sono rilevati nel periodo 1° luglio 1946 - 31 marzo 1947; quindi non si vede ragione perchè per i boschi si debba scegliere un periodo diverso.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere in proposito.

GAVA, *relatore*. Il relatore è d'accordo nell'accettare l'emendamento proposto dal senatore Medici proprio per portare una perequazione nella valutazione dei boschi che tenga conto, come dice l'emendamento stesso, del caso per caso, cioè del valore effettivo che è determinato appunto dal possedere il bosco alberi di una determinata età piuttosto che di un'altra.

PRESIDENTE. Prego il Ministro di esprimere il suo parere in proposito.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 1-*bis* proposto dal senatore Medici e accettato dalla Commissione e dal Ministro. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'articolo 1-*ter* proposto dal senatore Medici.

Art. 1-*ter*.

L'articolo 12 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

Contro le valutazioni dei terreni, eseguite dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette con i coefficienti indicati negli articoli precedenti, i contribuenti possono ricorrere alle Commissioni amministrative per questioni riflettenti la non corrispondenza dei fondi alla qualità di coltura risultante dal catasto. Le Commissioni decidono sentito il parere della Commissione censuaria provinciale competente. Gli Uffici distrettuali delle imposte possono, a loro volta, rettificare le risultanze catastali, quando esse non corrispondano alla qualità della coltura, salvo il diritto del contribuente di ricorrere, contro la rettifica, alle Commissioni suddette.

Per i territori a vecchio catasto, la facoltà di ricorso e di rettifica è ammessa anche nei riguardi dell'imponibile.

Contro le valutazioni dei fabbricati eseguite dagli Uffici distrettuali delle imposte con i coefficienti indicati negli articoli precedenti, i contribuenti possono, ai soli fini dell'imposta straordinaria sul patrimonio, ricorrere alle Commissioni amministrative per questioni riflettenti la natura, la consistenza o l'assegnazione del fabbricato alla categoria o alla classe, quando la destinazione o le caratteristiche di esso siano, in atto, notevolmente diverse da quelle dell'unità tipo, approvate dalla Commissione censuaria centrale come rappresentative della categoria o classe cui il fabbricato è stato assegnato. Le Commissioni decidono sentito il parere della Commissione censuaria provinciale competente.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Medici per illustrare questo emendamento.

MEDICI. Anche questo articolo è suggerito da ragioni tecniche. Le variazioni introdotte riguardano i territori a vecchio catasto. Nel Piemonte, nella Liguria, nella Calabria e in qualche contrada dell'Italia centrale vigono ancora diversi vecchi catasti. Ora, mentre dove è in vigore il nuovo catasto possiamo essere certi che le sperequazioni saranno modeste, dove invece vige il vecchio catasto pos-

sono accadere delle sperequazioni gravi che talvolta, come ho avuto occasione di constatare personalmente, sono intollerabili. Pertanto si suggerisce di introdurre la seguente dizione: « per i territori a vecchio catasto, la facoltà di ricorso e di rettifica è ammessa anche nei riguardi dell'imponibile »

Si suggerisce altresì che le Commissioni amministrative che devono decidere tengano conto del parere della Commissione censuaria provinciale, poichè trattandosi di materia censuaria, è necessario che le Commissioni censuarie provinciali, specializzate in proposito, possano compiere, esse medesime, i sopraluoghi ed esprimere i pareri del caso.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo parere in proposito.

GAVA, *relatore*. La Commissione esprime parere favorevole all'emendamento proposto dal senatore Medici.

PRESIDENTE. Prego il Ministro di esprimere il suo parere in proposito.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Sono d'accordo.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Vorrei chiedere al senatore Medici quale significato dà, nel secondo comma, alla parola: « anche ». Ha forse il senso che nei territori a nuovo catasto non è possibile la facoltà di ricorso e di rettifica?

MEDICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDICI. Il chiarimento è il seguente: il nuovo catasto reca sempre la qualità e la classe, i vecchi catasti, invece, come avviene nel compartimento ligure-piemontese, possono mancare della indicazione della qualità e della classe e portare soltanto l'imponibile; in questi casi non sarebbe possibile per il contribuente ricorrere, perchè mancherebbero la qualità e la classe. Ecco perchè bisogna dire « anche nei riguardi dell'imponibile ».

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Vorrei sapere se nei confronti dell'imponibile si ritiene possibile la facoltà di ricorso e di rettifica per i terreni a nuovo catasto. La questione è degna di considerazione, perchè è chiaro che una modificazione di attribuzione di qualità e di classe si risolve sostanzialmente in una modificazione di imponibile, altrimenti non avrebbe ai fini tributari alcun senso e alcun significato. Il testo proposto però mi pare che, dal punto di vista formale, possa dar luogo a dubbi di carattere interpretativo. Se è vero quello che ha detto il collega Medici, che cioè nei terreni a vecchia formazione catastale vi è soltanto l'indicazione dell'imponibile, non vi è dubbio che vi sono molti casi di non corrispondenza tra la realtà di fatto colturale e la specificazione catastale anche nei terreni a nuovo catasto, specialmente nei terreni che hanno subìto trasformazioni fondiarie o culturali per lavori di bonifica.

MEDICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDICI. Si dice: « anche nei riguardi dell'imponibile » perchè vi sono vecchi catasti che portano qualità e classe; quindi, quando esiste la qualità e la classe, non è necessario fare ricorso nei riguardi dell'imponibile. Quando ci troviamo di fronte a dei catasti che non portano nè qualità nè classe e talvolta neanche la superficie, ma soltanto l'imponibile, allora bisogna fare ricorso nei riguardi dell'imponibile

FORTUNATI. Mi pare tuttavia che potremo togliere la parola: « anche ».

MEDICI. Se tutti i vecchi catasti non avessero la qualità e la classe, sarei d'accordo coll'onorevole Fortunati.

MARTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINI. Delle colture risultanti dal vecchio Catasto molte sono state variate; per esempio tanti terreni boschivi o selvatici sono stati scassati e trasformati a vigneti o ad altra coltura, mentre molti terreni già coltivati sono inselvatichiti e ridotti boschivi; non si possono, quindi, avere sempre, dal vecchio Catasto, elementi di giudizio precisi.

MEDICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDICI. Se l'onorevole collega legge attentamente l'articolo trova nel medesimo il chiarimento, perchè quando il terreno ha una qualità diversa da quella che figura in Catasto, sia il fisco, sia il contribuente possono far ricorso.

Quindi mi sembra che ogni ragione di contesa sia risolta.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole relatore di esprimere il proprio parere in proposito.

GAVA, *relatore*. La Commissione, sentiti i chiarimenti sorti dalla disputa fra l'onorevole Fortunati e il senatore Medici, ritiene che sia davvero opportuno chiarire meglio la portata del comma che riflette i territori a vecchio Catasto, e perciò propone di modificarlo in questo senso e domando la collaborazione di coloro che hanno discusso intorno a questo oggetto: « Per i territori a vecchio catasto, non descritti per qualità e classe, la facoltà di ricorso e di rettifica è ammessa nei riguardi dell'imponibile ». Mi pare che in tal modo il comma sia più rispondente alle intenzioni del proponente.

MEDICI. La parola « non descritti » mi sembra poco felice!

GAVA, *relatore*. Formuli lei una espressione migliore, dato che è un tecnico in materia.

Ad ogni modo penso che si possa andare oltre, ed approvare il comma in questi termini, salvo poi precisare l'espressione tecnica più adatta in sede di coordinamento.

GENCO. Io metterei « non iscritti ».

GAVA, *relatore*. Si può approvare l'articolo adesso così come è, e poi trovare la formula migliore.

MARTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINI. Volevo fare osservare che ho molto maneggiato il Catasto, per ragioni della mia professione e non ho mai riscontrato esserci un appezzamento di terreno non qualificato per la coltura.

GENCO. Questo succede in Toscana.

MEDICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDICI. Il senatore Martini vive a Lucca ed avrà maneggiato il Catasto di quella provincia. Ma chi è stato nel cuneense — e mi appello al senatore Bubbio — e in Liguria, sa che esistono dei catasti senza qualificazione.

PRESIDENTE. La formulazione del secondo comma dell'articolo 1-*ter* rimane dunque così stabilita: « Per i territori a vecchio catasto non descritti per qualità e classe, la facoltà di ricorso di rettifica è ammessa nei riguardi dell'imponibile ».

Metto ai voti l'articolo 1-*ter* proposto dal senatore Medici con la modificazione ora letta. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 15 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui il canone sia stabilito in natura, viene assoggettato alla imposta il valore che, per convenzione o per legge, gli sarebbe stato attribuito, qualora si fosse dovuto procedere al riscatto alla data del 28 marzo 1947 ».

È stato presentato dai senatori Fortunati e Ruggeri un emendamento soppressivo dell'intero articolo 2.

Ha facoltà di parlare il senatore Fortunati per illustrare questo emendamento.

FORTUNATI. La giustificazione del progetto ministeriale, accolto dalla maggioranza della Commissione, per la modificazione del secondo comma dell'articolo 15 del decreto legislativo 11 ottobre 1947 sta in sostanza nella affermazione che al momento dell'emanazione dell'originario provvedimento legislativo si è incorsi in un grossolano errore; non si è tenuto conto, cioè, che il valore patrimoniale non poteva non tener presente i provvedimenti legislativi già vigenti, che stabiliscono come deve procedersi al riscatto. Io ho dei dubbi che veramente nel 1947 i precedenti legislativi fossero ignorati. In realtà ci si trovava allora e ci si trova oggi di fronte ad una particolare situazione, data dalla diversa condizione economica, in cui vengono a trovarsi, per causa della svalutazione monetaria, coloro che godono di canoni in denaro in confronto di quelli che godono di canoni in natura. La congiuntura determinata dalle vicende belliche, e quindi dalla svalutazione monetaria, ha indubbiamente favorito coloro che hanno ricevuto e ricevono canoni in natura. È pen-

sabile che questo fatto non sia stato presente alla mente del legislatore, quando si è trattato di fissare la disposizione dell'articolo 15 del decreto legislativo 11 ottobre 1947? Io non lo credo. E quindi non credo che si possa oggi invocare, a rettifica del testo legislativo originario un errore, una omissione da parte del legislatore del 1947. Si tratta, invece, a mio avviso, di discutere oggi seriamente e serenamente se la diversità del modo di corresponsione del canone non possa giustificare una diversità del modo di regolamentazione in sede di imposta straordinaria sul patrimonio. Se il problema non fosse così posto, è chiaro che non vi sarebbe motivo di discussione. Se, cioè, fosse assolutamente pacifico che nell'ottobre 1947 si è commesso semplicemente un errore, una dimenticanza una omissione, non vi sarebbe eccezione da sollevare. A mio giudizio, invece, errori ed omissioni non sono stati commessi: e non è neanche esatto ragionare come ragiona il relatore, quando afferma che, ai fini del gettito, la rettifica è irrilevante, in quanto al minore carico tributario di un contributo corrisponde un più elevato carico tributario di un altro. A noi non deve disinteressare il fatto che lo stesso gettito venga distribuito in un modo diverso tra i contribuenti. Quindi è per queste ragioni sostanziali che noi abbiamo proposto di sopprimere l'articolo 2 del testo del progetto, e di lasciare immutato il testo del provvedimento legislativo dell'ottobre 1947. In noi è ferma la convinzione che nel 1947 è stato deciso così come è stato deciso, per considerazioni economiche di natura concreta, che non hanno nulla a che vedere nè con l'argomentazione giuridica del riscatto, nè con problemi teorici astratti, ma che tengono specifico conto della particolare situazione economica dei contribuenti assoggettabili all'imposta straordinaria sul patrimonio.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo parere.

GAVA, *relatore*. La Commissione per le ragioni svolte nella relazione si oppone in maniera recisa alla proposta di soppressione fatta dal senatore Fortunati, il quale, in verità, ha deviato da quelle che sono le sue linee pure di esposizione scientifica, e mi pare si sia trovato in questo caso in estremo imbarazzo. Egli non ha potuto fare ricorso al cardine fondamentale di questa legge da lui stesso accettato, e che va tenuto fermo in ogni caso, che la imposta si debba adeguare alla consistenza patrimoniale del 28 marzo 1947, ma ha dovuto fare ricorso al fatto che i fortunati concedenti di enfiteusi con canoni in natura, hanno avuto una sorte meno spogliatrice di coloro che avevano pattuito canoni in danaro. È evidente che questo criterio non può essere tenuto presente senza violare i principi fondamentali della legge. Bisogna avere riguardo a quello che era il valore e la consistenza patrimoniale dell'enfiteusi alla data del 28 marzo 1947, e siccome questa consistenza patrimoniale è determinata in maniera insuperabile e certa dalla legge dell'11 maggio 1925, e precisamente dall'articolo 5, è evidente che il valore non possa essere che quello

Non siamo di fronte ad un valore determinabile dalle evenienze e dalle vicende del mercato: siamo di fronte ad un valore... comandato da disposizioni imperative di legge. Evidentemente (e non facciamo torto a nessuno) il legislatore del 1947 non ha tenuto conto di questo particolare aspetto dell'enfiteusi con canoni in natura. Quanto poi alla accusa mossa alla Commissione di essere indifferente che il tributo cada sull'uno piuttosto che sull'altro, cioè, sull'enfiteuta piuttosto che sul concedente, non è questione di indifferenza, ma è questione, onorevole Fortunati e onorevoli colleghi, di giustizia. I carichi tributari debbono essere pagati da coloro cui toccano secondo il valore certo dei rispettivi patrimoni e non bisogna favorire l'uno piuttosto che l'altro. Del resto anche l'enfiteuta è proprietario di cose immobiliare e titolare di diritti reali. Per queste ragioni la Commissione si oppone all'emendamento presentato dal senatore Fortunati.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro di esprimere il suo parere.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Sono d'accordo con le conclusione dell'onorevole relatore nel non accettare l'emendamento del senatore Fortunati.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento dei senatori Fortunati e Ruggeri tendente a sopprimere l'intero articolo, emendamento che

non è accettato nè dal Governo nè dalla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo proposto dalla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 18 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 è sostituito dal seguente:

« I buoni del Tesoro ordinari si valutano per il loro importo nominale, con deduzione dello sconto dalla data del 28 marzo 1947 a quella della loro scadenza. Gli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato si valutano in base alla quotazione media ufficiale del trimestre 1° gennaio 1947-31 marzo 1947. I titoli del prestito della ricostruzione 3,50 per cento, in quanto soggetti alla imposta straordinaria per essere stati convertiti in titoli 5 per cento, a mente del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 aprile 1947, n. 338, si valutano in base alla quotazione media ufficiale del trimestre 1° giugno 1947-31 agosto 1947.

« Le azioni, obbligazioni, cartelle di prestito ed ogni altro titolo di credito quotato in borsa sono valutati in base alla media dei prezzi di compenso del trimestre 1° gennaio 1947-31 marzo 1947.

« La valutazione sarà effettuata in base alla quotazione media ufficiale ovvero alla media dei prezzi di compenso del semestre 1° ottobre 1946-31 marzo 1947 in quanto più favorevole, qualora la quotazione media ufficiale ovvero la media dei prezzi di compenso del 1948, tenuto conto, per questi ultimi, della rettifica delle quotazioni in rapporto alla emissione di nuove azioni dopo il 28 marzo 1947, sia stata inferiore del 20 per cento a quella del trimestre 1° gennaio 1947-31 marzo 1947.

« I valori medi dei titoli quotati in borsa nei periodi considerati nei commi precedenti saranno rilevati in apposita tabella da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.

« Il Ministero delle finanze, qualora abbia fondate ragioni per ritenere che le quotazioni di borsa del trimestre 1° gennaio-31 marzo 1947, per le speciali circostanze in cui si sono effettuate le contrattazioni, non siano idonee alla determinazione del valore dei titoli medesimi, ha facoltà di richiederla al Comitato direttivo degli agenti di cambio. Si osservano al riguardo i criteri e la procedura vigenti per l'applicazione della imposta di negoziazione. Il valore così determinato non potrà tuttavia essere inferiore alla quotazione della tabella ministeriale.

« I buoni postali fruttiferi sono valutati per l'importo nominale ».

Il primo emendamento a questo articolo è quello del senatore Longoni che chiede di ripristinare il testo ministeriale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Longoni.

LONGONI. La mia proposta, egregi colleghi, è appunto nel senso che debba essere rispettato il testo proposto dall'onorevole Ministro e disatteso quello della Commissione, malgrado le giustificazioni ampie e diligenti che leggiamo nella relazione stessa. Io sono lieto che l'onorevole Ministro non abbia abbandonato il suo progetto: avevo temuto che egli si arrendesse alle modificazioni della Commissione. Il suo parere invece rinfranca le mie convinzioni, che voglio riassumere brevemente. Il progetto di legge ministeriale, che per la valutazione delle azioni, obbligazioni, cartelle di prestito e titoli di credito quotati in borsa adotta la media del semestre 1° ottobre 1946-31 marzo 1947, oltre a concordare col testo del decreto legge 29 marzo 1947, n. 143, appare ispirato ad evidente saggezza, giacchè la limitazione del calcolo ad un solo trimestre costituisce un troppo circoscritto ambito di valutazione. Mi sembra che la legge votata dalla Costituente, che ha ridotto il semestre al trimestre, sia stata ispirata dal criterio di cogliere un periodo dimostratosi più vantaggioso per la finanza dello Stato. Ma, come spesso avviene nelle decisioni, dirò così, di fortuna, questa apparve subito un provvedimento deluso dagli eventi. Infatti i titoli tosto decaddero. Era ed è giusto pertanto ritornare al metodo e al tempo di valutazione precedenti. La onorevole Commissione intende invece salvare quanto può dell'errore tuttora in atto ed ispezionando il mercato *a posterio-*

ri trova che nel 1948, i titoli, almeno in taluni settori, segnarono una ripresa. Vuole conservare perciò la precedente delimitazione trimestrale, a meno che si sia verificata una decadenza di valori superiore al 20 per cento. È bene osservare che il criterio di adeguare la esecuzione della legge ad eventi successivi alla sua pubblicazione non va esente da critica, giacchè non solo le sorti di un'annata, 1948, possono in prosieguo mutare e risultare fallaci (è sempre un ardimento il voler apprezzare i fenomeni di borsa con deduzioni anche razionali: questi assai spesso sorprendono i più esperti opinanti), ma anche perchè, ammessa una volta la revisione, questa dovrebbe rinnovarsi, per la *eadem ratio*, col mutare degli eventi negli anni successivi.

Quando invece una legge si è formata su una situazione di partenza, individuata con una ragionevole ampiezza, ogni successiva critica resta preclusa.

L'attenersi pertanto ad un'epoca rappresentata da un giusto lasso di tempo anteriore alla formazione della legge risulta l'unico metodo preferibile; ed è quello che si adotta per gli altri beni. Per questi ultimi infatti non si fa luogo ad alcuna indagine successiva al momento della legge nè si discute per essi di pur avvenute modificazioni di valori.

Non sembra poi il caso di praticare certi rigori, quando si è già di fronte ad una legge che assoggetta i patrimoni ad aliquote gravi e con notevole ristrettezza di tempo in ordine alla esazione del tributo, per soddisfare il quale le vendite di cespiti patrimoniali potrebbero verificarsi anche su un mercato perplesso o invaso, producendo un realizzo minorato a solo vantaggio di speculatori, che stiano in attesa o in agguato.

Io penso che sarà invece giusta impresa ed ottimo sforzo quello di muovere alla ricerca delle sostanze, che finora hanno praticato l'evasione e che, non assistite dalla visibilità precedente, non si scorgono ancora.

Queste sono le considerazioni che appoggiano la mia proposta.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Le considerazioni svolte dall'onorevole Longoni, a mio parere, non sono esatte, in quanto se noi avessimo proceduto alla valutazione al giorno a cui si riferisce le legge, saremmo andati molto più alti di quello che non siano le tabelle redatte in base al calcolo del trimestre. Per quale ragione fu seguito il criterio del trimestre? Perchè si ritenne che, trattandosi di prezzi che hanno una grande variabilità, fosse opportuno fare la valutazione con la media di un certo periodo e fu così fissata la media del trimestre gennaio-marzo 1947 in quanto si ritenne che in quel momento i prezzi fossero adeguati. Successivamente si è verificato che è apparso che questi prezzi fossero eccessivi, e si è ritenuto da parte del Ministro con un criterio di esperienza — allora giustamente seguìto — che fosse più opportuno scegliere un periodo diverso. E non potendoci, evidentemente, riferire ad un periodo successivo perchè non è concepibile che i prezzi si riferiscano al periodo successivo si è variato il periodo della media dei prezzi. Senonchè all'esperienza che così si è verificata, di fronte alla quale il Ministro si è trovato, si è sostituita una esperienza successiva più probante.

Questa è la verità, perchè noi da un certo periodo di tempo, siamo in situazioni di stabilità di prezzi e di stabilizzazione, quindi, anche di quello che è l'andamento delle industrie. Allora come non potevamo riferirci al punto più alto che potevamo considerare non normale, non ci possiamo riferire al punto più basso cioè al fondo della curva di depressione perchè anche questo dobbiamo considerarlo non normale.

E se noi confrontiamo quello che è l'andamento dei prezzi nel periodo di normalità, quale possiamo considerarlo oggi, in ragione a quello che è il prezzo delle tabelle, noi troviamo che non c'è nessunissima sfasatura salvo che per alcune determinate categorie delle quali la Commissione ha dovuto tener conto. Cioè se noi raffrontiamo i prezzi delle tabelle e quelli che sono i prezzi attuali, prezzi delle tabelle in base alle quali si applica la tassa, noi troviamo che non c'è nessun eccesso nelle tabelle. La maggior parte dei prezzi oggi è superiore a quelli che sono i prezzi di valutazione agli effetti dell'imposta sul patrimonio. Ed allora come possiamo noi dire oggi che vogliamo ancora ridurre, quando l'esperienza successiva ci dimostra che quei prez-

zi si sono rivelati giusti, normali, si sono rivelati dei prezzi che non eccedono certo quello che è il prezzo che può ritenersi ormai stabilizzato per la maggior parte delle azioni? E non dobbiamo invece procedere, dico, ad una riduzione ulteriore, ad un abbuono parziale che troverebbe una giustificazione solo in quel concetto dell'altezza delle aliquote, sulle quali noi non crediamo che si possa discutere in questa sede, perchè allora bisognerebbe dire: eliminiamo le aliquote ma non facciamo una diminuzione indiretta diminuendo la base tassabile. Ci sono, sì, talune industrie per le quali si è verificata — proprio per gli andamenti successivi ed anche per il fatto che in quel momento quella che era la pazzia, diciamo così, della borsa non distingueva tra industrie sane e malsane — si è verificata una flessione notevole; per queste la Commissione ha ritenuto di dover fare una eccezione, e per queste noi noi ammettiamo una possibilità di revisione in base al semestre. Ma per quel che riguarda le altre, la Commissione non può essere d'accordo col senatore Longoni, perchè ciò vorrebbe dire tassare le azioni quotate in borsa per prezzi che sono inferiori a quelli che sono i prezzi di oggi. I prezzi attuali dimostrano che non c'è nessuna ingiustizia, che i prezzi di valutazione possono considerarsi giusti. E perciò la Commissione con tutto il rispetto, anzi comprendendo esattamente quella che era stata la giusta preoccupazione del Ministro, ha ritenuto di dover modificare il criterio che dal Ministro era stato proposto, e al quale oggi il senatore Longoni vorrebbe ritornare.

GAVA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, *relatore*. L'onorevole Zoli ha interpretato il pensiero della Commissione, la quale si mantiene ferma sulla sua proposta in difformità da quella presentata dall'onorevole Ministro. Tiene ferma la sua proposta per ragioni di carattere tecnico, non solo politico, e non certo per ragioni di comodità polemica. Noi apprezziamo al giusto valore le ragioni tecniche che già indussero il Ministro a presentare il proprio disegno di legge, ma riteniamo che il Ministro apprezzi del pari la posizione di equità e di giustizia, aderente a ragioni di tecnica, assunta dalla Commissione nella decisione che oggi propone alla deliberazione del Senato.

In effetti noi vogliamo confermare il punto fermo sottolineato dal Ministro, che cioè si debbono assumere i valori del momento in cui entra in vigore la legge. Quando la Commissione ha fatto riferimento all'andamento dei corsi per l'anno 1948, non ha inteso per nulla spostare la data di valutazione della consistenza patrimoniale; ha inteso solo ritrovare nell'anno 1948 il saggio e la riprova per convincersi se fossero state esatte o meno le valutazione compiute sulla base del primo trimestre 1947. È ciò che comunemente accade. Anche nelle crescite fisiche, il loro posteriore corso svela se sono state normali o patologiche. L'andamento dei corsi del 1948, a giudizio della Commissione, ha fornito il metro e la misura per saggiare la giustezza della valutazione del primo trimestre 1947. Quando noi abbiamo assistito a fenomeni di questo genere, che alcuni titoli quotati in borsa hanno, durante il 1948, raggiunto un aumento pari ad oltre il 100 per cento, dobbiamo ritenere che la valutazione del primo trimestre del 1947 non sia stata sempre ed in ogni caso patologica. Perciò la Commissione ha voluto distinguere tra titoli e titoli. Insiste pertanto, con tutto il rispetto che ha per le ragioni tecniche e dottrinali dell'onorevole Ministro, nel tener ferma la proposta di emendamento da essa presentata.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Mi scusino il relatore ed i colleghi della Commissione, se presento delle conclusione un po' diverse dalle loro.

Io ho qui l'elenco dei corsi dei titoli dall'ottobre 1946 alla fine del 1948. Le medie sono queste: semestre ottobre 1946-marzo 1947, 341; trimestre gennaio 1947-marzo 1947 (che è quello che si vuole sostituire al semestre), 450; intero anno 1948, 377.

Dunque le quotazioni del 1948 sono molto più vicine a quelle del semestre ottobre marzo, che non a quelle del trimestre gennaio marzo. Si aggiunga che le quotazioni di borsa non rappresentano il valore venale del titolo. Le quotazioni di borsa sono fatte molte volte sulla base anche di soli pochi titoli trattati. Quando le vendite sono un po' spinte, coloro

che conoscono la borsa sanno quando cadono i titoli. Quindi è chiaro che se ci si dovesse basare sul valore venale si dovrebbe ridurre notevolmente la media delle quotazioni di borsa, come ha spiegato l'onorevole Ministro precisamente in materia di immobili ecc. In tal caso non si sono presi in considerazione i valori di un solo trimestre, ma si sono presi in considerazione i valori di un semestre o anzi di nove mesi, appunto per arrivare ad una media equitativa che rappresenti il valore del cespite e si avvicini di più al valore venale. Io quindi credo che anche per i titoli la valutazione in base ai corsi del semestre ottobre 1947-marzo 1948 sia la più giusta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fortunati.

FORTUNATI. Il collega Longoni ha con una certa abilità fatta sua la tesi del Ministro, e presenta la stessa tesi su una piattaforma giuridica formale. Egli, cioè, afferma che la valutazione del patrimonio deve essere compiuta con riferimento alla situazione del 28 marzo 1947 e che quindi non si può fare riferimento a situazioni successive a questa epoca. Onorevole Ministro e onorevole Longoni, se questa impostazione voi avete dato ieri e date oggi, ciò è dovuto al fatto che avete esaminato la situazione verificatasi *dopo* il 28 marzo 1947, non perchè avete esaminato la situazione verificatasi *prima* del 28 marzo 1947. Ora, siccome è chiaro che l'impostazione è frutto di una valutazione economica posteriore alla data del 28 marzo (nella relazione ministeriale del resto questo è detto a tutte lettere: è detto cioè quello che è avvenuto dopo il 28 marzo) bisogna chiarire proprio quello che è avvenuto dopo tale data. In gran parte il chiarimento è stato fornito dall'amico Zoli: ma io dall'analisi della situazione non voglio trarre solo conclusioni di puro rigetto dell'emendamento Longoni, voglio dire qualche cosa di più. Dal marzo 1947 al giugno 1947 le quotazioni sono salite, continuamente, animando una attività speculativa formidabile. Il culmine delle quotazioni si raggiunse proprio nel giugno 1947. Non capisco pertanto perchè si possa qualificare il periodo gennaio-marzo 1947 come periodo patologico, e come si possa sostenere che bisogna quindi prendere in considerazione il periodo ottobre 1946-marzo 1947 e non il periodo gennaio-marzo 1947. È strano che si deformi la realtà del periodo gennaio-marzo 1947. Tale periodo non rappresenta affatto la fase, per usare un linguaggio americano molto in voga oggi anche nel campo scientifico, di *boom*. La tensione espansiva del ciclo è avvenuta dopo il marzo 1947.

Ma, onorevoli colleghi, domandiamoci anche che cosa è avvenuto successivamente alla fase di massima espansione delle quotazioni di mercato. Si sono avute diverse operazioni nel mercato azionario che l'onorevole Longoni conosce molto bene: sono avvenute su vasta scala emissioni gratuite e sono avvenute emissioni di azioni alla pari, emissioni che hanno più che scontato il fenomeno di discesa delle quotazioni verificatosi *grosso modo* nel mercato azionario dal giugno al dicembre 1947.

Insomma si vuole o non si vuole capire che, quando si è fissato il periodo gennaio 1947-marzo 1947, si è fissato appunto il periodo ristretto di un trimestre, per la ragione di fondo che si erano verificate e si verificavano determinate condizioni in quel tipo particolare di mercato che è il mercato azionario? Onorevole Vanoni, ci dica insomma in parole povere: i grossi portatori di azioni con il suo criterio, con quello caldeggiato prontamente dall'onorevole Longoni, pagherebbero di meno o di più che con il criterio della legge istitutiva? Pagherebbero di meno. È inutile che si facciano tante discussioni di carattere giuridico o di carattere giuridico-tributario, voi volete in realtà far pagare di meno ai grossi portatori di azioni, che hanno speculato nel periodo prima della guerra, che hanno continuato a speculare durante la guerra e in questi ultimi anni, e che per diverse vie continuano a dominare tutto il mercato italiano. Questa è la ragione che non potete dire nettamente e apertamente. Di qui le tante discussioni; di qui la sottile distinzione di periodo patologico e fisiologico, distinzione non corrispondente poi al vero. La questione di fondo è una sola, quella che ho enunciato. E non si venga a dire che si vuole andare incontro ai piccoli portatori d'azioni! Questi non sono sottoposti, nella stragrande maggioranza dei casi, al pagamento dell'imposta straordinaria

sul patrimonio. Evidentemente allora vi è un problema politico economico di fondo, un problema politico-economico, che esula dal fatto di una data di riferimento piuttosto che di un'altra, dall'assunzione interpretativa di un trimestre piuttosto che di un semestre.

Per questa ragione di fondo noi non possiamo che chiedere il rigetto dell'emendamento dell'onorevole Longoni.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Desidererei, prima di esprimere ancora il mio parere, che l'onorevole Longoni chiarisse se il suo emendamento intende ristabilire il testo dell'articolo 3 nella integrale formulazione ministeriale o soltanto per la prima parte, perchè v'è una aggiunta, proposta dalla Commissione, a cui il Governo non è favorevole, e cioè tutta la seconda parte dell'articolo 3. Intendo riferirmi, per precisare il mio pensiero, alla prima parte dell'articolo 3, fino al secondo capoverso dell'articolo stesso, dove si dice: « Le azioni, obbligazioni, cartelle di prestito ecc. ».

LONGONI. Questo era appunto il mio concetto. Io ho presentato la mia proposta appunto in riguardo al periodo di riferimento ai fini della valutazione delle azioni.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Su questo punto, mi permetto di richiamare l'attenzione del Senato, perchè tra la Commissione e il Ministro v'è una divergenza che, nonostante la opinione dell'onorevole Fortunati, è una pura divergenza di carattere tecnico e non una divergenza di carattere politico. È logico che l'opposizione faccia il suo mestiere e che, tutte le volte che si presenta una divergenza, cerchi di portarla su un terreno che offra qualche possibilità di essere sfruttato; ma la realtà è molto più semplice e chiara. Qui c'è una impostazione che dà il Ministro, forse perchè non sa sempre dimenticarsi di essere un professore di università e che tende a una soluzione logica, a una soluzione cioè per cui le valutazioni dei diversi titoli siano fatte con riferimento ad un'epoca uniforme e a criteri il più possibile identici. C'è la Commissione, che forse ha più sensibilità politica del Ministro, che propone una soluzione di carattere empirico, che si uniforma alle situazioni concrete e cerca di risolverle secondo un suo criterio di equità.

Ora, mi permetto di richiamare l'attenzione del Senato su questa nostra divergenza. In sostanza, il Ministro dice: è criterio fondamentale di ogni imposta sul patrimonio di fare riferimento ad un determinato periodo per la valutazione dei vari beni, ed è criterio fondamentale che, per i cespiti diversi da quelli che hanno la loro espressione in un valore nominale, non si faccia riferimento al valore del giorno in cui si applica l'imposta, ma ad un valore medio, o meglio, ad un valore normale, il quale si può ricavare osservando le fluttuazioni di un certo periodo di tempo.

Nella legge che si sta esaminando, come ho già avuto occasione di dire pochi minuti fa in sede di discussione generale, quali sono i periodi di riferimento che sono stati assunti dal legislatore? Per i beni immobili si sono presi i nove mesi che vanno dal 1° luglio 1946 al 31 marzo 1947; per le aziende industriali e commerciali a carattere individuale si è preso il semestre dal 1° ottobre 1946 al 31 marzo 1947; per i titoli quotati in borsa il decreto istitutivo proponeva il semestre dal 1° ottobre 1946 al 31 marzo 1947.

Quando il decreto 29 marzo 1947, n. 143, fu discusso all'Assemblea costituente per essere convalidato, e fu una forma abnorme di conversione in legge, era un momento particolarmente delicato della vita economica e i diversi settori dell'Assemblea costituente, con poche eccezioni, si trovarono d'accordo su questa posizione: di sottolineare la funzione antiinflazionistica della legge, anche se, così facendo, si arrivava ad intaccare la linea strutturale dell'imposta. Nel caso dei titoli, si pensò che non si poteva mantenere il semestre ottobre 1946-marzo 1947, ma che bisognava orientarsi verso qualche altra soluzione. Tra le altre, vi fu anche quella, molto cara agli amici dell'onorevole Fortunati, di far cadere la scelta sul semestre dal 1° gennaio al 30 giugno 1947. Ma anche allora si obiettò la ragione fondamentale, che non era conveniente ed anzi era contrario alla corretta costruzione di una imposta straordinaria sul patrimonio, te-

nere in considerazione fatti successivi al momento in cui si doveva applicare l'imposta. E l'Assemblea decise per il trimestre 1° gennaio 1947 - 31 marzo 1947. Successivamente, che cosa è avvenuto? Ecco dove si verifica la divergenza di valutazione...

FORTUNATI. Bisogna tener conto del «successivamente»!

VANONI, *Ministro delle finanze*. Onorevole Fortunati, se ella mi permette di parlare, sarò lieto in seguito di sentire tutto quello che lei vorrà dire, ma lasci esprimere anche la mia opinione. Successivamente, che cosa è avvenuto? È avvenuto che il pericolo di inflazione si è andato prima allentando e poi si è allontanato. Ed allora, si son potuti considerare i problemi inerenti alla imposta sul patrimonio proprio nelle loro caratteristiche tecniche, indipendentemente dalle preoccupazioni di carattere inflazionistico; si è visto, cioè, che la Borsa, la quale nel momento in cui l'Assemblea decideva dell'imposta sul patrimonio, sembrava non trovasse più nessuna briglia nella sua corsa al rialzo, attraverso oscillazioni varie, ha raggiunto una certa sistemazione e un certo *plafond*. Io non sono stato tra coloro che hanno pianto per il movimento della Borsa, come non sono stato tra coloro che si sono rallegrati di questo movimento. Ma è su un dato di fatto che esiste una interpretazione diversa tra la Commissione e il Ministro. Il Ministro dice che la tendenza inflazionistica si è arrestata, che non vi sono più l'opportunità e la necessità di servirsi dell'imposta sul patrimonio come strumento antinflazionistico. Il Ministro dice anche di più; che probabilmente l'imposta, così come è stata decisa dall'Assemblea costituente, proprio per le sue caratteristiche e per la sua funzione, ha concorso a realizzare quell'equilibrio di cui ci rallegriamo. La Commissione dice qualcosa di diverso in aggiunta a questa impostazione del Ministro. Dice: arrestata l'inflazione, non è opportuno ritornare al criterio normale d'una valutazione dei beni imponibili, basata su valori non sempre adeguati a quelli del periodo posteriore alla applicazione dell'imposta. Ma è opportuno tener fermo il breve periodo di tempo al quale si riferisce la media, secondo la decisione dell'Assemblea costituente, correggendo le punte di ingiustizia determinate da un successivo ribasso dei titoli, tenendo conto di questi ultimi. I termini della discussione si pongono, quindi, così: la Commissione ha una preoccupazione di giustizia, vorrei dire, individuale; il Ministro ha una preoccupazione di logica del sistema tributario, convinto com'è che se oggi non esiste più la preoccupazione inflazionistica che ha dettato la decisione dell'Assemblea costituente, di che siamo tutti certi, non esiste motivo per non far ritorno al sistema proposto dal Governo col decreto del 29 marzo 1947, per riportare la valutazione di tutti i titoli ad un periodo semestrale, conforme a quello prescelto per la valutazione delle aziende individuali e di altri cespiti sottoposti all'imposta straordinaria sul patrimonio. Invece la Commissione intende tener fermo il periodo trimestrale di valutazione e correggere i valori risultanti dalla media del periodo stesso per quei soli titoli che, non ancora apprezzati sufficientemente dal mercato nel periodo trimestrale preso a base, successivamente hanno rivelato la loro debolezza e sono diminuiti oltre il 20 per cento del valore, che dovrebbe essere assunto come base della imposta. Credo di aver chiarito nettamente quali sono i termini della divergenza: e se dichiaro di accettare l'emendamento Longoni, e quindi di riproporre alla vostra considerazione il testo proposto dal Ministero, è proprio per questa preoccupazione di logica del sistema, di uniformità del sistema. Io non sono abituato, onorevole Fortunati, e forse è un errore, a valutare le norme quando faccio il legislatore, secondo le loro conseguenze individuali; mi preoccupo però sempre di avere degli strumenti che abbiano una logica la più completa possibile e quando trovo che la logica difetta, voglio essere sicuro che al disopra della logica derivante dalla tecnica, esiste veramente una logica superiore che la modifica. Nelle numerose, cortesi riunioni che abbiamo avuto con la Commissione, ho cercato di persuadermi che la logica dell'empirismo fosse superiore alle esigenze che io prospettavo del sistema tributario, ma non sono riuscito a convincermi. Ecco perchè, con

mio vivo dispiacere, e con tutta la deferenza che debbo alla intelligente opera, allo sforzo che è stato fatto dalla Commissione, riporto questa nostra divergenza, ripeto, di puro carattere tecnico, che non ha assolutamente nessun aspetto politico, dinanzi al Senato perchè decida quale è la soluzione migliore in questo nostro dibattito.

PRESIDENTE. Veniamo alla conclusione di questo lungo dibattito. Passiamo alla votazione dell'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Longoni.

FORTUNATI. C'è anche un emendamento sostitutivo firmato da me e dal senatore Ruggeri che deve essere svolto.

PRESIDENTE. Prima mettiamo ai voti l'emendamento dell'onorevole Longoni di cui si è lungamente discusso: poi lei dirà se mantiene il suo emendamento o meno.

TERRACINI. Se mi permette, onorevole Presidente, faccio osservare che occorre prima svolgere tutti gli emendamenti e poi procedere alle votazioni progressivamente.

PRESIDENTE. Le faccio notare che, oltre all'emendamento Fortunati ce n'è anche un altro presentato dal senatore Ricci Federico. Se il Senato approverà l'emendamento Longoni, gli altri due non avranno più ragione di essere. Se invece l'emendamento Longoni sarà respinto si potrà passare alla discussione degli altri emendamenti presentati.

TERRACINI. Le chiedo perdono, signor Presidente. Lei giustamente afferma che, se fosse accettato l'emendamento Longoni, gli altri non si metterebbero più in votazione. Ma io dico che lo svolgimento degli emendamenti è l'obbligo e deve precedere tutte le votazioni, perchè il Senato deve, prima di votare, farsi una opinione su tutti gli emendamenti. Come potrebbe giudicare se tutti non fossero svolti? Del resto svolgere, non significa votare. Gli emendamenti vengono presentati allo scopo di modificare un certo testo e solo dalla loro comparazione il Senato può intenderne il singolo o reciproco valore con il risultato che ne discenderebbe nel testo proposto. E la scelta si fa non sulla base della semplice lettera degli emendamenti ma degli argomenti con i quali essi si giustificano.

Se invece si discute un solo emendamento e poi si vota, tutto ciò non potrà avvenire. È naturale però che, se la votazione del primo emendamento è positiva, sugli altri più non si voti. Occorre quindi tenere distinto ciò che è svolgimento di una proposta da ciò che è la votazione.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Con tutto il rispetto per il signor Presidente, io credo che abbia ragione il senatore Terracini.

Infatti noi adesso siamo di fronte a due emendamenti sostitutivi: quello di Longoni che, attraverso quella forma concisa, propone di sostituire il testo della Commissione con un altro testo; quello del senatore Fortunati che propone una diversa sostituzione. Dato questo, ritengo che i due emendamenti debbano essere presi congiuntamente in esame.

PRESIDENTE. La prego di dirmi il suo parere sul terzo emendamento, quello del senatore Ricci.

ZOLI. L'emendamento del senatore Ricci può essere assorbito da quello dei senatori Fortunati e Ruggeri; secondo me, va discusso congiuntamente a quello dell'onorevole Longoni, per essere votato separatamente. Nulla esclude che respinto l'emendamento Longoni si approvi l'altro, anzi che qualcuno respinga l'uno con l'intenzione di approvare l'altro. Quindi ritengo che sia fondata l'interpretazione del senatore Terracini.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Io vorrei associarmi alle osservazioni del senatore Terracini con il testo del Regolamento alla mano. L'articolo 71, infatti, dice: « Esaurita la discussione generale, si passa alla discussione degli articoli. Ogni senatore ha diritto di proporre emendamenti, i quali vengono discussi secondo l'ordine di presentazione, o secondo quell'ordine che il Presidente reputa logicamente opportuno per la discussione ». Solo in successivi articoli il Regolamento si occupa della votazione. Ma gli emendamenti debbono essere discussi tutti, perchè la discussione di tutti gli emendamenti

è l'orientamento per la decisione su quello che poi potrà essere accettato a maggioranza.

Quindi mi pare che si debbano prima discutere tutti gli emendamenti e poi, secondo l'ordine che la prassi vuole, metterli ai voti. È naturale che l'approvazione dell'uno escluda poi tutti quelli che ad esso contraddicono, ma dopo che il Senato ha preso cognizione delle osservazioni e delle obiezioni su ogni singola questione.

PRESIDENTE. Ma gli altri emendamenti che sono legati al testo rimangono assorbiti dalla votazione.

LUCIFERO. Ma questo avverrà dopo, in sede di votazione; ma prima bisogna discuterli.

PRESIDENTE. Do allora lettura dell'emendamento presentato dai senatori Fortunati e Ruggeri:

Sostituire la dizione dell'articolo 3 con la seguente:

« L'ultimo comma dell'articolo 18 del decreto legislativo 11 ottobre 1948, n. 1131, è sostituito dal seguente:

" I valori medi dei titoli quotati in Borsa saranno rilevati in apposite tabelle da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze, il quale, sentito il Comitato direttivo degli agenti di cambio, può elevare i dati risultanti dalle quotazioni ufficiali, qualora vi sia fondato motivo che le quotazioni di Borsa del trimestre 1° gennaio-31 marzo 1947, per le speciali circostanze in cui si sono effettuate le contrattazioni, non siano idonee alla determinazione del valore dei titoli medesimi ., ».

Ha facoltà di parlare il senatore Fortunati.

FORTUNATI. L'onorevole Ministro, nella sua replica e nella sua valutazione circa la posizione assunta dalla Commissione nei confronti del progetto da lui presentato e dell'emendamento Longoni, ha tenuto ripetutamente a chiarire che la sua è una posizione puramente di logica del sistema tributario, di fronte, egli dice, ad una posizione empirica assunta dalla Commissione.

Io potrei subito allora obiettare all'onorevole Vanoni che noi non abbiamo assunto alcuna posizione empirica, perchè abbiamo semplicemente richiamato il testo dell'ottobre 1947 e perchè diciamo puramente e semplicemente che deve rimaner fermo il periodo gennaio-marzo 1947. Vorrà consentire allora l'onorevole Vanoni che la nostra è una posizione logica quanto la sua, per lo meno in dottrina.

Ma si tratta di stabilire in concreto se è più logica la sua posizione o la nostra, o se, eventualmente, malgrado il carattere empirico, non possa essere più logica la posizione della Commissione. Perchè non è detto, onorevole Vanoni, che le posizioni empiriche siano necessariamente alogiche o tanto meno illogiche.

In ultima analisi l'onorevole Vanoni ci dice che non è possibile assumere come punto di riferimento, per la valutazione, il trimestre gennaio-marzo 1947 perchè ai fini della valutazione del patrimonio azionario questo è un periodo che non riflette valori normali. È necessario quindi riferirsi ad un semestre anzichè a un trimestre e assumere come periodo di riferimento il semestre ottobre 1946-marzo 1947. Se questa non fosse la giustificazione, non si capirebbe perchè si dovrebbe passare da un *trimestre*, anteriore al 28 marzo 1947, ad un *semestre*. L'ampliamento del periodo, quale giustificazione potrebbe avere se non quella di ritenere che il semestre ottobre 1946-marzo 1947 sia più rappresentativo, ai fini della determinazione del valore patrimoniale, che non il trimestre gennaio-marzo 1947?

Allora qui non si tratta, onorevole Vanoni, di *logica della concezione tributaria*. Si tratta di un'analisi di fatto della situazione, analisi in cui una concezione logica del sistema tributario non c'entra affatto. Si tratta di stabilire se, di fronte alla situazione economica del mercato, sia preferibile un semestre di riferimento anzichè un trimestre. Da questo punto di vista, però, credo che non vi sia alcuna logica tributaria che possa asserire, in astratto, che sia preferibile un intervallo semestrale a un intervallo trimestrale.

È un problema concreto, quindi, onorevole Vanoni, non di logica astratta di un sistema tributario, che dobbiamo risolvere.

Il problema concreto — ripeto — è se il riferimento al trimestre gennaio-marzo 1947 sia più o meno attendibile del riferimento al semestre ottobre 1946-marzo 1947. A questo

proposito, francamente non capisco quale problema di logica del sistema tributario sia proponibile: è una questione di strumenti e di valutazioni; punto e basta. E allora, se l'onorevole Vanoni vuole sostenere che il periodo gennaio-marzo 1947 è un periodo non fisiologico, un periodo di ascesa abnorme nelle quotazioni, quindi non rispondente a valutazioni patrimoniali, io potrei rispondere che il trimestre ottobre-dicembre 1946 potrebbe parimenti essere, anzi è, per opposte considerazioni, un periodo pure non fisiologico, un periodo abnorme di diminuzione delle quotazioni. Difficilmente si riesce a configurare un semestre fisiologico, che nascerebbe in fondo da due trimestri patologici: uno di discesa ed uno di ascesa. Il semestre fisiologico sgorgherebbe, cioè, attraverso una curiosa meccanica compensazione di due fasi patologiche. E questa compensazione non è un problema astratto, è un problema di valutazione di carattere purtroppo empirico! Può essere una questione discutibile di logica tributaria solo il fatto che sia preso, come banco di prova del periodo di valutazione, un periodo successivo all'epoca di riferimento, come suggerisce la Commissione: l'anno 1948. Ma anzitutto, per quanto riguarda l'emendamento da me presentato, io non credo necessario alcun banco di prova; ritengo cioè necessario mantenere fermo il provvedimento legislativo così come è stato approvato dalla Assemblea costituente. Il rimprovero di banchi di prova a noi il Ministro Vanoni non può rivolgere, perchè noi riteniamo che il periodo gennaio-marzo 1947 possa ancora oggi, cioè molto *a posteriori*, essere tenuto fermo; non essendo affatto vero che si tratti di un periodo patologico, in quanto rappresenta, nella fase del mercato azionario, la fase iniziale della ripresa delle quotazioni, ma non rappresenta assolutamente la fase delle punte massime delle quotazioni. Dal punto di vista quindi della congiuntura, il trimestre in questione è rappresentativo di quella che è stata in effetti la realtà economica al momento della istituzione del tributo e di quella che è stata anche successivamente. Se, cioè, l'onorevole Vanoni vuole tenere presente la dinamica generale della situazione economica finanziaria del Paese, è più rappresentativo, in ogni caso, il trimestre gennaio-marzo 1947 che il semestre ottobre 1946-marzo 1947. Questa è la nostra tesi, che è una tesi sperimentale, non una schematizzazione logica astratta. Per queste ragioni, quindi noi diciamo, proprio perchè la valutazione va riferita ad un periodo anteriore al 28 marzo 1947, che deve essere tenuto fermo il provvedimento istitutivo. Ed è chiaro che solo in via subordinata noi potremmo accettare la tesi della Commissione, che rappresenta un tentativo estremo di conciliazione tra i pareri opposti che si sono manifestati in sede di Commissione; il parere sostenuto dal collega Ricci e il parere sostenuto dal sottoscritto. Io ero e sono fermo nella posizione del provvedimento istitutivo, il collega Ricci era ed è fermo nella posizione del progetto ministeriale; la Commissione è uscita con un giudizio salomonico, che certamente è empirico, ma che per lo meno, onorevole Vanoni, non modifica di molto quella che è stata già la prassi di accertamento e di estimazione.

L'accertamento del tributo può essere già avvenuto tanto in via provvisoria quanto in via definitiva. Non vorrei, pertanto, che con l'accoglimento di una tesi di logica tributaria si arrivasse veramente a forme di implicite restituzioni ai contribuenti, anche per importi notevoli. Bisogna quindi, a mio avviso, decidersi se vogliamo entrare nell'ordine di idee di discrezionali applicazioni di carattere equitativo, ai fini della pressione tributaria, per vie indirette. Credo che l'onorevole Vanoni non voglia questo ingresso per la porta di servizio. Allora, siccome l'onorevole Vanoni dice: « Io rimango fermo nella mia posizione semplicemente per una questione di armonia del sistema tributario generale e del tributo in concreto », credo che vorrà convenire che nella nostra posizione di tener fermo il trimestre gennaio-marzo 1947 non v'è alcuna disarmonia di carattere giuridico tributario. La divergenza tra noi e l'onorevole Vanoni e l'onorevole Longoni riflette l'attendibilità del riferimento a un intervallo piuttosto che un altro, ai fini della valutazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gava, relatore, per esprimere il pensiero della Commissione.

GAVA, *relatore*. Bisogna fare alcune premesse. Siamo tutti quanti d'accordo, il Ministro, la Commissione e credo anche l'opposizione, che la data di riferimento sia quella del marzo 1947 Non è già che la Commissione col suo temperamento di carattere che si vuol definire empirico e che noi diciamo viceversa aderente alla realtà, voglia spostare la data di riferimento al 1948. Ho già chiarito che il 1948 è servito alla Commissione come saggio della qualità della crescita che si era determinata nel 1947. Si è detto cioè: questa crescita che il primo trimestre del 1947 ha registrato indiscriminatamente per tutte quante le azioni risponde al valore intrinseco dei titoli o è, viceversa, effetto del pànico, della preoccupazione della corsa inflazionistica che si era determinata in quell'epoca? Ci potevano essere altri sistemi per saggiare, per provare la sanità o, viceversa, la debolezza intrinseca delle valutazioni?

La Commissione, esaminando attentamente queste questioni, ha ritenuto di trovare il metro più adatto nell'andamento dei corsi dell'anno 1948, un anno di relativa temperatezza e che, secondo il giudizio, naturalmente empirico — perchè tutto è empirico in questo campo, onorevole Ministro — della Commissione, sembrava il più adatto, anche se non perfetto. Nel suo esame la Commissione ha dovuto notare e constatare delle divergenze notevoli ed alle volte addirittura contrastanti fra titoli e titoli. Alcuni titoli anche in epoca posteriore al marzo 1947 hanno mantenuto intatto e, in certi casi, lievemente superiore, il loro livello in confronto al livello del marzo 1947: altri titoli durante il 1948 hanno addirittura superato notevolmente il livello raggiunto nel marzo 1947 fino a toccare quote del 130 per cento superiori alla media dei prezzi del primo trimestre del 1947.

L'andamento dei corsi del 1947 per questa serie di titoli è stato confermato da ulteriori, vistosi aumenti che si sono verificati specie verso la fine del 1948 e nei primi mesi del 1949.

Ed allora la Commissione ha ragionato così: è possibile ritenere che la crescita di questi titoli verificatasi nel primo trimestre del 1947, sia stata una crescita patologica, dovuta soltanto a pànico inflazionistico, quando essa è continuata anche posteriormente in epoca di conseguita stabilizzazione monetaria e di assenza di quel pànico, che aveva caratterizzato l'andamento delle borse nel marzo del 1947?

Questo per alcuni titoli; per altri, purtroppo, è avvenuto il contrario, il crollo, la precipitazione. Vi sono stati titoli che durante tutto il 1947 hanno toccato ribassi pari al 50 per cento in rapporto al livello raggiunto nel 1° trimestre del 1947. Sono i titoli relativi alle industrie che più stanno in crisi, cioè alle industrie metalmeccaniche e di qualche altro settore. Evidentemente l'andamento dei corsi del 1948, cioè di una epoca molto più tranquilla, di una epoca in cui vi era assenza di pànico, in cui la stabilità politica aggiunta alla stabilità monetaria poteva dare una migliore e più sana valutazione, aveva dimostrato che la crescita del primo trimestre del 1947 era stata davvero patologica e non corrispondeva al valore intrinseco dei titoli. Corrispondeva, invece, al pànico suscitato dalla corsa verso l'inflazione, dalla corsa di tutti, operatori o no di borsa, gente anche lontana dagli affari industriali e finanziari, per impossessarsi comunque di un titolo col quale salvare, come ci si illudeva, qualche parte della ricchezza monetaria che si andava giorno per giorno svalutando.

Ecco la ragione della discriminazione che ha fatto la Commissione, discriminazione che risponde a caratteri di equità, perchè non si può concepire che venga fatto lo stesso trattamento alle azioni che hanno dimostrato una intrinseca consistenza di valore ed a quelle che, viceversa, hanno dimostrato come le valutazioni del 1° trimestre 1947 fossero solo espressione di pànico.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro Vanoni.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Voglio fare una breve osservazione all'onorevole Fortunati. Forse egli, che ama molto le interruzioni, non ha — proprio per questo — seguito con troppa attenzione (e probabilmente la colpa è anche mia) le cose che andavo dicendo. Quando parlavo di logica del sistema, l'appoggiavo con dati concreti; ricordavo l'articolo 17 della legge, pel quale la valutazione delle aziende industriali e commerciali si fa con ri-

ferimento ai valori medi del periodo 1° ottobre 1946-31 marzo 1947. La logica mi porta a queste conclusioni: se è ammissibile scegliere un periodo di riferimento più lungo per i beni immobili, le cui oscillazioni di valore sono più lente che non quelle dei beni mobili e delle aziende, in periodi di sufficiente stabilità economica non si giustifica una diversità nel periodo di riferimento ai fini della valutazione dei titoli azionari e delle aziende individuali. Aggiungo un'altra considerazione logica: per tutte le imposte straordinarie, che segnano, purtroppo, le tappe della nostra storia finanziaria, il periodo di riferimento è sempre almeno di un anno. Pur dando atto che nel caso della imposta patrimoniale il periodo di riferimento, per una valida serie di giustificazioni, dovesse essere non eccessivamente esteso, il mio logico ragionamento mi portava, tuttavia, ad accettare lo stesso periodo base accolto dal Governo nel decreto istitutivo che, a sua volta, riproponeva termini e condizioni di uno schema studiato lungamente nel corso del 1946; quanto dire, insomma, il ritorno ad un provvedimento meditato in epoca in cui la preoccupazione antinflazionistica non aveva la preminenza rispetto alle preoccupazioni di carattere fiscale. Non avevo altre preoccupazioni.

PRESIDENTE. Veniamo alla conclusione. Abbiamo due proposte: la proposta del senatore Longoni di ripristinare il testo ministeriale dell'articolo 3, l'altra dei senatori Fortunati e Ruggeri di sostituire all'articolo 3 del testo della Commissione la nuova formulazione ora illustrata dal senatore Fortunati. Secondo la procedura, bisogna porre in votazione prima l'articolo presentato dal senatore Longoni, tendente a sostituire al testo della Commissione il testo ministeriale. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, essendo incerto l'esito della votazione, si procede alla votazione per divisione).

(Non è approvato).

Metto ora ai voti l'emendamento proposto dai senatori Fortunati e Ruggeri già letto e discusso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Segue l'emendamento del senatore Ricci Federico al terzo comma dell'articolo 3, così formulato:

Nel terzo comma del nuovo testo dell'articolo 18 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, sostituire alle parole: « inferiore del 20 per cento » le altre: « inferiore del 15 per cento ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ricci Federico per svolgere il suo emendamento.

RICCI FEDERICO. Non mi pare che occorrano molte parole per chiarire il mio emendamento. Esso tende ad attenuare le punte che si riscontrerebbero nell'applicazione dell'imposta proposta dalla Commissione. Lo scarto del 20 per cento è uno scarto del quale beneficerebbero troppi pochi titoli. In pratica non si ha una differenza così forte; io ho esaminato le medie e secondo i miei conti se insistete sul 20 per cento di scarto è come se non faceste nulla o quasi nulla. Se volete fare opera di giustizia dovete allargare lo scarto, basarvi su non più del 15 per cento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gava, relatore.

GAVA, *relatore*. Su questo punto ritengo che la Commissione debba rimettersi al Senato. Il 20 per cento o il 15 per cento? È una questione di valutazione empirica sulla quale non credo che la Commissione possa prendere una decisa posizione.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro il parere del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi rimetto al Senato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento, già letto, proposto dal senatore Ricci Federico. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo della Commissione, con la modificazione testè apportata al comma terzo che consiste nel sostituire alle parole: « inferiore del 20 per cento » le altre: « inferiore del 15 per cento ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Presidenza
del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dell'articolo 4 di cui do lettura:

Art. 4.

L'articolo 19 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

« Per i titoli indicati nell'articolo precedente, non quotati in borsa, nonchè per le quote delle società assoggettate alla imposta di negoziazione, si adotta la valutazione in base alla quale è stata liquidata l'imposta di negoziazione per l'anno 1947, maggiorata del *25 per cento*.

« Quando si tratti di titoli o di quote di partecipazione in società, non soggette alla imposta di negoziazione, gli Uffici distrettuali delle imposte dirette procedono alla determinazione del patrimonio della società o dell'ente sulla base della valutazione sulla quale si sarebbe liquidata l'imposta di negoziazione per l'anno 1947, se questa fosse stata dovuta, maggiorata del *25 per cento*, adottando la procedura ed i criteri di valutazione applicabili per l'imposta di negoziazione.

« Il valore definitivamente accertato nei confronti della società o dell'ente in conformità dei commi precedenti, si assume come valore definitivo dei titoli e delle quote di partecipazione agli effetti della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio dovuta dai singoli proprietari dei titoli e delle quote medesime.

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai titoli azionari quotati in borsa, quando, nel semestre 1° ottobre 1946 - 30 marzo 1947, non esistano almeno *due* prezzi di compenso nella borsa in cui furono quotati.

« Il Comitato direttivo degli agenti di cambio di cui all'articolo 8 del regio decreto legge 15 dicembre 1938, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è integrato con un funzionario dell'Amministrazione delle imposte dirette di grado non inferiore al VII, designato dal Ministro per le finanze, quando deve procedere alle valutazioni dei titoli riguardanti l'applicazione dell'imposta di negoziazione per l'anno 1947.

« Nella discussione delle valutazioni anzidette dinanzi alle Sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte dirette, istituite con l'articolo 1 del regio decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n 301, l'Amministrazione delle imposte dirette ha facoltà di farsi rappresentare da un proprio funzionario.

« L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette ha facoltà di procedere, ai soli fini delle imposte patrimoniali, alla richiesta di valutazione di cui al primo comma dell'articolo 5 del regio decreto legge 15 dicembre 1938, n. 1975, per l'imposta di negoziazione relativa all'anno 1947, anche oltre il termine previsto nell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 1948, n. 1469, purchè entro il termine di prescrizione per l'accertamento dell'imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali dovuta dalla società o dall'ente emittente ».

A questo articolo è stato proposto dai senatori Fortunati e Ruggeri di sostituire alla dizione dell'articolo la seguente:

« Il primo comma dell'articolo 19 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, è sostituito dal seguente:

" Per i titoli indicati nell'articolo precedente, non quotati in Borsa, nonchè per le quote di partecipazione in società ed enti, si adottano i valori medi del trimestre 1° gennaio-31 marzo 1947, tenendo conto dei criteri di valutazione valevoli per l'imposta di negoziazione e, in ogni caso, per quanto riguarda le aziende industriali e commerciali, del valore dei vari elementi che ne compongono il patrimonio, ai sensi del precedente articolo 17 ".

Il quinto comma del succitato articolo 19 è soppresso ».

Ha facoltà di parlare il senatore Fortunati.

FORTUNATI. Nell'articolo 19 del decreto legislativo dell'ottobre 1947 in realtà, come avverte il relatore, erano fissati due criteri per i titoli non quotati in borsa, un criterio

per i titoli azionari veri e propri ed un criterio per le obbligazioni, le cartelle di prestito ed ogni altro titolo di credito.

Da questo punto di vista, quindi, l'unificazione della valutazione di tutti questi titoli secondo un unico criterio non può non essere accolta. Noi accettiamo da questo punto di vista il principio informatore del progetto ed ammettiamo che il testo originario dell'articolo 19 anzichè iniziare con la dizione « per i titoli azionari non quotati in borsa » inizi così: « per i titoli indicati nell'articolo precedente »; e proponiamo la soppressione del quinto comma, che prevedeva appunto un criterio di valutazione diverso per le obbligazioni e le cartelle di prestito.

Dove sorge invece la divergenza è sulle modalità concrete dell'unico criterio di valutazione. Secondo il progetto in discussione, il criterio di valutazione è dato dai risultati ottenuti in sede di imposta di negoziazione, maggiorati di un coefficiente del 25 per cento. Noi, invece, pur riconoscendo che l'applicazione integrale dell'articolo 19 può dar luogo a qualche difficoltà, siamo di avviso che il far riferimento automatico ai risultati della imposta di negoziazione, pur col criterio prudenziale della maggiorazione del 25 per cento — che del resto il collega Ricci ritiene eccessiva — conduca in realtà ad una sottovalutazione sostanziale notevolissima di questo particolare settore della base imponibile dell'imposta straordinaria.

È per queste ragioni che noi riteniamo che la strada, sia pure più faticosa e forse più lenta dell'articolo 19 nel testo originario, debba essere mantenuta. Infatti l'applicazione di criteri meccanici in un settore particolare come quello dei titoli non quotati in borsa si presta, con estrema probabilità, a facili, gravi, intense forme di evasione. Io ritengo che se il provvedimento legislativo sarà approvato così come ci viene proposto dalla Commissione, non sarà difficile, in prosieguo di tempo, poter documentare qui, in questa Aula, quali saranno i risultati che deriveranno dall'applicazione di siffatta norma. Ciò non sarà difficile, avendo già del resto qualche collega della stessa maggioranza, in sede di Commissione, accennato a taluni concreti casi di contribuenti. È per queste ragioni, per il carattere particolare, cioè, dei titoli non quotati in borsa, che noi riteniamo che la dizione originaria dell'articolo 19 « tenendo conto, in ogni caso, per quanto riguarda le aziende commerciali ed industriali, del valore dei vari elementi che ne compongono il patrimonio », era stata a ragione inserita nel contesto della disposizione. Notiamo poi di passaggio che nel testo della Commissione o vi è una svista, o si tratta veramente di una cosa che è in contrasto con tutta la discussione già svolta a proposito dell'articolo 3: nel quarto comma, cioè, dell'articolo 4 si fa riferimento al semestre « 1° ottobre 1946-31 marzo 1947 ».

GAVA, *relatore*. È una svista tipografica.

FORTUNATI. Bene. Accettiamo, quindi, il principio informatore generale, da un punto di vista metodologico di accertamento, di un unico criterio sia per i titoli azionari veri e propri, come per le obbligazioni e cartelle di prestito: ma noi pensiamo che anzichè far riferimento automatico alla imposta di negoziazione, l'imposta di negoziazione possa essere *uno* degli strumenti di valutazione, non il *solo* strumento di valutazione. Qualunque coefficiente di maggiorazione possa essere adottato, una siffatta esclusiva valutazione, per questo particolare settore della base imponibile, darà luogo a gravi, a gravissime, in taluni casi scandalose forme di evasione.

ROSATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSATI. L'articolo 4 adotta per i titoli, non quotati in borsa, la valutazione risultante dalla imposta di negoziazione per l'anno 1947, maggiorata del 25 per cento; invece il progetto ministeriale limitava tale maggiorazione al 15 per cento. Perchè vi è questa differenza, perchè la Commissione ha aumentato la percentuale? La risposta deve venire dalla relazione, a pagina 10, dove si legge che l'adozione di un coefficiente elevato si ripercuoterebbe sulla valutazione nel senso di deprimerne il livello e quindi la Commissione ha giudicato equo e sufficiente fissare la maggiorazione nella misura del 25 per cento. Mi pare che questo ragionamento porterebbe a diminuire la quotazione fissata dal progetto ministeriale, non ad aumentarla, perchè si

dice che una valutazione diversa, una valutazione maggiore potrebbe influire a deprimerne il livello. Ora, questo ragionamento per cui si dovrebbe tenere basso il livello, non è un ragionamento che porti ad aumentare il livello per la determinazione della quotazione. Quindi io vorrei domandare alla Commissione quale è il ragionamento vero, per cui viene aumentato il criterio del progetto governativo. Per conto mio, propongo al Senato di adottare il testo governativo su questo punto.

GAVA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, *relatore*. È bene prima chiarire all'onorevole Rosati il perchè della divergenza tra la proposta del 15 per cento, fatta dal Ministero, e la proposta del 25 per cento fatta dalla Commissione. Il Ministero proponeva che si prendesse a base della valutazione il semestre 1° ottobre 1946-31 marzo 1947 e in rapporto a questo semestre il coefficiente di aumento del costo della vita e dei prezzi all'ingrosso sul livello del 1946 era pari al 15 per cento. Respinto da parte della Commissione il semestre e ritornato, come base di valutazione, il trimestre 1° gennaio 1947-31 marzo 1947, il coefficiente di maggiorazione, in relazione ai prezzi all'ingrosso e al costo della vita, sarebbe stato di oltre il 30 per cento: del 31 o 32 per cento, come è spiegato appunto nel periodo della relazione che precede quello letto dal senatore Rosati. È sembrato alla Commissione che questo coefficiente del 32 per cento, se applicato rigorosamente, avrebbe avuto per effetto di deprimere la valutazione dei beni e si è, quindi, ritenuto, in via equitativa, di proporre il coefficiente del 25 per cento.

Per quanto riguarda, viceversa, l'emendamento proposto dall'onorevole Fortunati, la Commissione deve insistere sul testo da essa formulato per le ragioni che si trovano già ampiamente svolte nella relazione. Voglio soltanto ricordare che, in virtù dell'articolo 19 della legge 1947, in effetti gli Uffici distrettuali, come già dissi in sede di discussione generale, si sarebbero orientati in base ai criteri di valutazione previsti dalla imposta di negoziazione.

FORTUNATI. Non è vero.

GAVA, *relatore*. È vero, e per convincerla, onorevole Fortunati, esamineremo adesso il testo delle leggi. Il primo capoverso dell'articolo 19 dice così: « Per i titoli azionari non quotati in borsa, nonchè per le quote di partecipazione in società ed enti, si adottano i valori medi del trimestre 1° gennaio 1947-31 marzo 1947, tenendo conto dei criteri di valutazione valevoli per le imposte di negoziazione, e in ogni caso, per quanto riguarda le aziende industriali e commerciali, dei valori dei vari elementi che ne compongono il patrimonio ai sensi del precedente articolo 17 ». Sembra all'onorevole Fortunati che questi ultimi criteri di valutazione siano esclusi dal testo proposto dalla Commissione, ed è qui appunto che egli erra. Il testo della Commissione dice infatti che « si adotta la valutazione in base alla quale è stata liquidata l'imposta di negoziazione per l'anno 1947, maggiorata del 25 per cento ». L'imposta di negoziazione, in virtù di una legge che è stata recentemente approvata dal Parlamento, quella del 10 dicembre 1948, si determina così: « Per la imposta dovuta per gli anni 1947, 1948 e 1949 continueranno, invece, a funzionare, con le norme stabilite dal regio decreto legge 15 dicembre 1938, n. 1565, i criteri di estimazione stabiliti dall'articolo 11 del decreto legislativo 5 settembre 1947 ». Or dunque, quando noi parliamo dei criteri di valutazione ai fini dell'imposta di negoziazione, ci riferiamo ai criteri stabiliti dal decreto del settembre 1947, i quali, secondo l'articolo 11, sono quei medesimi, ma più ampliati, descritti dall'articolo 19 della patrimoniale ed anzi, a proposito specialmente delle società di carattere immobiliare, giungono a precisare che nella estimazione bisogna tener conto del valore patrimoniale più che del valore economico.

Così, le esigenze che affaccia l'onorevole Fortunati sono pienamente soddisfatte dal testo proposto dalla Commissione, se interpretato in coordinamento ed attraverso una diligente ermeneutica delle leggi in vigore.

Viceversa vi è una profonda divergenza quanto agli organi di valutazione che l'ono-

revole Fortunati avrebbe voluto identificare ancora negli Uffici distrettuali delle imposte.

FORTUNATI. Per armonia.

GAVA, *relatore*. No, per disarmonia! Noi, viceversa, proponiamo che siano unificati nei Comitati direttivi degli agenti di cambio. Perchè? L'ho già detto nella mia relazione e l'ho spiegato ieri. Gli Uffici distrettuali che non hanno pratica nella valutazione e nella liquidazione di simili imposte, finirebbero sempre per adagiarsi sulla valutazione fatta dai Comitati direttivi degli agenti di cambio, senza dire che sarebbe, ad ogni modo contradittorio, come ha testè osservato il Ministro, che un cespite medesimo fosse valutato con decisioni contrastanti da due organi accertatori diversi.

Ma là dove, onorevole Fortunati, si riscontra l'illogicità del sistema previsto nell'articolo 19 è nella disposizione seguente: mentre si lascia agli Uffici distrettuali il potere di accertamento, si deferisce alle Sezioni speciali delle Commissioni amministrative, cioè a quelle Sezioni che giudicano sulle controversie dell'imposta di negoziazione, il giudizio anche sui ricorsi relativi alla imposta straordinaria sul patrimonio È evidente che unificandosi nell'organo giurisdizionale per l'imposta di negoziazione la competenza a decidere anche le controversie sulla patrimoniale, si perverrà in definitiva alla unificazione delle valutazioni, indipendentemente dalla diversità degli organi accertatori. Di qui la opportunità di economizzare i mezzi di accertamento e di far leva sulla esperienza dei Comitati direttivi degli agenti di cambio.

Noi abbiamo provveduto a che questi Comitati direttivi siano tonificati e modificati in senso favorevole alla difesa degli interessi dello Stato. Perciò, al funzionario che rappresenta la Amministrazione finanziaria nel settore delle imposte indirette, abbiamo aggiunto un funzionario — si ricorderà l'onorevole Fortunati delle discussioni a questo proposito svoltesi in seno alla Commissione — che rappresenta l'Amministrazione stessa anche nel settore delle imposte dirette. Il Comitato direttivo degli agenti di cambio così riequilibrato, dovendo giudicare in base ai criteri dettati dalla norma formulata nell'articolo 4, potrà dare, come noi speriamo, risultati ed esiti molto diversi da quelli previsti dall'onorevole Fortunati.

Per queste ragioni la Commissione si oppone all'emendamento e insiste nel suo testo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro Vanoni.

VANONI, *Ministro delle finanze*. L'onorevole Fortunati, che insiste nel suo emendamento, non è probabilmente al corrente delle difficoltà che si incontrano in sede di accertamento analitico delle singole aziende. Posso dire che, avendo riunito recentemente gli ispettori compartimentali delle imposte dirette, per fissare le linee direttive degli accertamenti di imposta patrimoniale per le aziende individuali, mi sono sentito dire da molti di questi esperti funzionari che per arrivare ad un accertamento sufficientemente esatto di tale categoria di aziende, si contava molto, oltre che sui criteri di massima fissati nel corso della riunione, sugli accertamenti eseguiti per analoghe imprese, costituite in forma di società, i cui titoli non sono quotati in borsa. La ragione è evidente: poichè queste società debbono essere valutate analiticamente per l'applicazione della imposta di negoziazione, sulla base delle risultanze dei loro bilanci e delle relative contabilità, offrono una possibilità di analisi molto maggiore delle imprese individuali. La proposta che il Senato è chiamato a discutere non ignora siffatte considerazioni, per cui, in seguito ai miglioramenti introdotti nell'accertamento dell'imposta di negoziazione, si può dar atto che nel settore delle società sarà possibile acquisire risultati più efficienti che non nel settore delle imprese individuali. Io credo che proprio le preoccupazioni manifestate dal senatore Fortunati debbano indurre ad approvare il testo sottoposto al Senato, perchè attraverso di esso si perverrà ad accertamenti più rigorosi e meglio rispondenti alla realtà.

FORTUNATI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Onorevoli colleghi, su una questione si può essere d'accordo o dissentire; ma non è simpatico spostarne i termini. Ed ora è per questa precisazione che io ho preso la parola. Nell'articolo 19 del provvedimento

istitutivo si fa riferimento a due criteri di valutazione: uno è il riferimento ai criteri dell'imposta di negoziazione, ed un altro è il riferimento ad una valutazione *ex novo*, da fare ad opera degli organi accertatori del tributo straordinario. Adesso col provvedimento legislativo proposto uno solo è il criterio di valutazione che viene assunto: la valutazione degli accertatori in sede d'imposta di negoziazione.

ZOLI. Che hanno già fatto altra valutazione.

FORTUNATI. Non dite che è la stessa cosa. Dite che il sistema proposto è più rapido, più semplice; ma non dite che con questo sistema sono proprio tenute presenti le preoccupazioni che io ho enunciato. I criteri richiamati nell'articolo 19 del provvedimento istitutivo non sono quelli del nuovo provvedimento. Se i criteri fossero gli stessi non v'era bisogno di modificare l'articolo 19. La verità si è che per quanto riguarda un settore dell'imponibile dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, si fa meccanico riferimento alla valutazione compiuta in sede di un altro tributo, con un coefficiente di maggiorazione. Per questa ragione, qualunque siano le riserve, che del resto noi, come opposizione, abbiamo già formulato anche in sede di revisione della legge regolatrice degli organi di accertamento in materia di imposta di negoziazione, qualunque siano le riserve sull'attendibilità di accertamenti compiuti in definitiva dagli agenti di cambio, noi affermiamo categoricamente che non è ammissibile che una valutazione di tipo patrimoniale straordinaria assuma automaticamente e meccanicamente una valutazione compiuta in sede di un altro tributo ordinario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 4 presentato dai senatori Fortunati e Ruggeri. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Ricordo che l'onorevole Ricci Federico ha presentato, a questo stesso articolo, un emendamento così formulato:

Nel primo comma del nuovo testo all'articolo 19 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, sostituire, in fine, alle parole: «25 per cento» le altre: «10 per cento».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ricci Federico.

RICCI FEDERICO. La valutazione dei titoli non quotati in borsa dovrebbe avvenire in questo modo: valutazione per il 1947 calcolata dagli agenti di cambio, aumentata secondo un certo coefficiente della Commissione, ragguagliato all'aumento del costo della vita.

Se confrontiamo il costo medio della vita del 1946 con quello del 1° trimestre del 1947 si avrebbe allora uno sbalzo che corrisponde circa al 25 per cento. Ma la valutazione dei titoli non quotati in borsa viene fatta in base al bilancio del 1946 ed i bilanci sono tutti, o per lo meno il 90 per cento di essi, in data 31 dicembre, sicchè i titoli non quotati in borsa sono valutati non a metà 1946 ma al 31 dicembre 1946. Allora dobbiamo calcolare il coefficiente d'aumento a confronto non della media 1946, ma del dicembre 1946. Calcolando in tal modo abbiamo queste cifre: costo della vita media del dicembre 1946: 2.931; media del primo trimestre 1946: 3.130; differenza, 199, che corrisponde circa al 6 per cento. Io ho proposto di aumentare del 10 per cento, tenuto conto che non tutti i bilanci sono in data 31 dicembre ma ce n'è una piccola parte di differente data.

Vorrei dire una parola ancora, relativamente alla valutazione in genere dei titoli non quotati in borsa. Dice l'onorevole Fortunati: vi sono molte evasioni, vi sono molte frodi le quali avvengono attraverso società i cui titoli sono quotati in borsa. Noi porteremo qui le prove, egli dice.

Io sono contento che l'onorevole Fortunati porti queste prove, ma osservo che questo non è un ragionare logico nè giusto. Se qualcuno froda bisogna punirlo, ma non si devono far pagare di più coloro che rettamente procedono a compenso di coloro che frodano.

Non è poi vero che i titoli non quotati e le aziende non costituite in società azionarie abbiano un trattamento di favore. Al contrario: il fisco è solito ad esagerare la valutazione dell'avviamento nel modo più fantasioso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gava, relatore.

GAVA, *relatore*. La Commissione ha già esposto, rispondendo all'onorevole Rosati, la ragione per cui si è fissato nel 25 per cento il

coefficiente di aumento. Fu anche per tenere conto delle osservazioni esposte dal senatore Ricci che dal 32 per cento si è discesi al coefficente del 25 per cento, che è sembrato più equo, e su questo coefficiente insiste opponendosi all'accoglimento dell'emendamento proposto dal senatore Ricci.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di esprimere il suo parere.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi rimetto alle decisione del Senato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento presentato dal senatore Ricci Federico. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

GAVA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, *relatore*. Devo dare un chiarimento: nel quarto comma alla parola « semestre » va sostituita la parola trimestre. Si tratta di un evidente errore tipografico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo presentato dalla Commissione con la correzione testè fatta dal relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il seguito della discussione su questo disegno di legge è rinviato a domani.

Sull'ordine dei lavori.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Se l'onorevole Presidente permette, io vorrei far presente che già avevo chiesto ieri sera di discutere il provvedimento: « Assunzione a carico dello Stato dell'onere risultante dalla gestione 1947-48 dei cereali di produzione nazionale e di provenienza estera, destinati alla panificazione ed alla pastificazione » Faccio presente al Senato che ogni giorno di ritardo nell'approvazione di questo provvedimento porta alla spesa di parecchi milioni da parte dell'erario dello Stato. Quindi insisto nel sottolineare l'urgenza di discutere questo disegno di legge.

SPEZZANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPEZZANO. Io ho presentato una relazione di minoranza sul disegno di legge cui ha accennato l'onorevole Ministro Segni. Però siccome domattina sono impegnatissimo, pregherei che la discussione del provvedimento in parola venisse fissata per domani nel pomeriggio. Credo non sia nell'interesse stesso del Senato che il relatore della minoranza non sia presente alla discussione.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste*. Mi dispiace di dover insistere, ma dichiaro che non è possibile discutere il provvedimento domani nel pomeriggio, in primo luogo perchè è da parecchi giorni che è all'ordine del giorno, ed in secondo luogo perchè è già fissata per il pomeriggio di domani una seduta alla Camera dei deputati alla quale debbo essere presente. Peraltro mi rimetto alla decisione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Di fronte all'evidente interesse pubblico dichiarato dall'onorevole Ministro, io ritengo di dover fissare per domani mattina la discussione del disegno di legge in parola.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, *segretario:*

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere le ragioni che si oppongono alla sollecita definizione delle pratiche, pendenti avanti le Commissioni regionali e di 2° grado, per il riconoscimento della qualifica di partigiani combattenti, gradi, promozioni, concessioni, ricompense ecc., e per sapere se non si ritiene utile ed opportuno semplificare il procedimento, designando quali membri della Commissione di 2° grado, elementi della Resistenza che, indipendentemente dalle cariche parlamentari, militare e professionali, abbiano

possibilità di espletare le numerosissime pratiche tuttora giacenti, con la dovuta celerità.

ZELIOLI, VARALDO, PEZZINI, ZANE, LOVERA, CEMMI.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere se, allo stato delle cose, non creda necessario ed urgente il mantenimento di promesse già fatte agli interessati per la creazione di una Commissione speciale con l'incarico di procedere all'esame dei titoli comunicati dagli interessati, per stabilire il rapporto d'impiego esistente e delle eventuali conseguenti liquidazioni con i funzionari delle diverse amministrazioni dello Stato le cui condizioni e e stato di servizio erano contenuti nei « dossiers » scomparsi durante il periodo delle ostilità.

GIACOMETTI.

Al Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti sono stati presi contro i provocatori dei disordini di Lovello, avvenuti il 20 marzo u.s.

ZOTTA.

Interrogazione con richiesta di risposta scritta

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non creda opportuno accettare la richiesta fatta all'I.N.P.S. dall'Ospedale civile di Brescia, per un mutuo di cinquanta milioni per completare l'attrezzatura di un riparto maschile per T.B.C., capace di 200 letti, con impegno di metterli a disposizione degli assicurati abbisognevoli di ricovero.

(Poichè in tutta la Lombardia vi è un'acuta deficienza di posti letti per tubercolosi — a Milano quasi 100 assicurati malati di grave forma di T.B.C. sono in attesa di « posto letto » — sarebbe giusto, umano ed opportuno, che la richiesta dell'Ospedale di Brescia venisse accolta, in modo da allegerire la grave situazione contingente nel campo dei ricoveri degli assicurati tubercolotici, che hanno tutti pienamente diritto al ricovero).

LOCATELLI.

PRESIDENTE. Domani, venerdì 8 marzo, seduta pubblica alle ore 10 e alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 10.

I. Discussione del disegno di legge:

Assunzione a carico dello Stato dell'onere risultante dalla gestione 1947-48 dei cereali di produzione nazionale e di provenienza estera, destinati alla panificazione ed alla pastificazione (236).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazioni al decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, portante disposizioni per le imposte straordinarie sul patrimonio (100).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Disposizioni relative ai depositi presso la Cassa depositi e prestiti (187).

2. Provvedimenti per il credito fondiario, edilizio ed agrario di miglioramento (189).

ALLE ORE 16.

I. Esposizione finanziaria.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione (268-*Urgenza*).

2. SPALLINO ed altri. - Modifiche ed aggiunte alla legge 13 giugno 1942, n. 794, concernente gli onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile, ed alle tabelle annesse, ed

al decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, concernente l'aumento degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore (145).

3. Norme relative ai ricorsi per cassazione in materia civile notificati anteriormente al 1° gennaio 1945 (165).

4. Istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato (240). (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione (265). (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,45).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti